



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 64

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 marzo 2023

I N D I C E

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione-Senato) e I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni-Camera):

Plenaria *Pag.* 8

3^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 10

Commissioni riunite

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) » 11

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 12

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) » 18

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	19
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	34
<i>Plenaria</i>	»	34
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	45
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	49
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	»	60
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	»	68
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	69
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 28)</i>	»	88
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	89

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	95
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	96

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(495 e 182-A) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Richiama l'attenzione dei componenti del Comitato sul rischio che l'adozione da parte degli ordini e collegi professionali di disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso, prevista dall'articolo 5, possa disincentivare l'emersione delle violazioni, con particolare riguardo ai giovani professionisti. Analogo rischio sembra profilarsi in relazione alla nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo per il professionista, ai sensi dell'articolo 3.

Si apre la discussione.

Pur apprezzando i rilievi del relatore Cataldi, il presidente MATERA rileva che essi attengono principalmente al merito del provvedimento, piuttosto che ai profili sui quali il Comitato è tenuto ad esprimersi a norma dell'articolo 20-bis del Regolamento. Ritiene comunque utile, ai fini del prosieguo dell'istruttoria del provvedimento in esame, che le considerazioni espresse dal Relatore rimangano agli atti nel resoconto della seduta odierna.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) si associa alle considerazioni del Relatore e dichiara di condividere la soluzione proposta dal Presidente.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MATERA dichiara conclusa la discussione.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente MATERA, anche in considerazione dell'esperienza maturata nei primi tre mesi di attività del Comitato, propone che i rilievi contenuti nel dispositivo dei pareri espressi siano veicolati alla Commissione di merito nella forma di proposte emendative e di ordini del giorno sottoscritti dal relatore al Comitato e dal Presidente, in rappresentanza del Comitato.

Dopo un breve dibattito, nel corso del quale intervengono la senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e il senatore CATALDI (*M5S*), il Comitato conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUGLI AA.SS. 495 E 182-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il provvedimento, di iniziativa parlamentare, riproduce il contenuto di una proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati ed esaminata dalla Commissione Giustizia del Senato in sede redigente nella scorsa legislatura, il cui *iter* non ha avuto ulteriore seguito a causa del sopravvenuto scioglimento delle Camere;

la disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese è modificata con la finalità di rafforzare la tutela del professionista; in tale ottica, l'ambito applicativo dell'equo compenso è esteso alle prestazioni professionali rese nei confronti delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro e nei confronti della pubblica amministrazione e delle società da essa partecipate;

presso il Ministero della giustizia è istituito l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni e segnalare al Ministro della giustizia pratiche contrastanti con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie; entro il 30 settembre di ogni anno, l'Osservatorio presenta alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno che l'Osservatorio, nel riferire annualmente alle Camere sulla propria attività di vigilanza, dia conto, attraverso specifiche rilevazioni, delle modalità applicative delle disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie, analizzando gli effetti dell'ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso e distinguendo l'impatto delle misure tra professionisti iscritti a ordini o collegi e degli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

COMMISSIONI CONGIUNTE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera
Nazario PAGANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento del Senato e dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il professor Gian Carlo Blangiardo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente PAGANO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che con la redazione del resoconto stenografico, anche con la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa in titolo.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo in relazione alla proposta di nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**

Il Presidente PAGANO, dopo un indirizzo di saluto al Presidente e ai senatori della 1^a Commissione del Senato, avverte che i deputati e i senatori potranno partecipare in videoconferenza alla seduta odierna.

Introduce quindi l'audizione.

Il Professor Gian Carlo BLANGIARDO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il Presidente PAGANO, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia il Professor Blangiardo e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 22 marzo 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
TREMONTI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,50

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DI UCRAINA IN ITALIA, YAROSLAV
MELNJK*

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 22 marzo 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI SUL DISEGNO DI
LEGGE N. 236 (ASSISTENTE AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NEI RUOLI PERSO-
NALE SCUOLA)*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo e rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che ieri si sono svolte le audizioni informali in sede di Ufficio di Presidenza.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, nel corso delle audizioni, sono state confermate perplessità e preoccupazioni riguardo al provvedimento in esame. A suo avviso, essendo stato il decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri all'indomani della tragedia di Cutro nella sala consiliare di tale località, era legittimo presumere che prevedesse misure

per scongiurare ulteriori morti in mare. Al contrario, non si comprende in quale modo il Governo intenda offrire la protezione internazionale ai migranti prima della loro partenza, che si intende scoraggiare, né è specificato in che modo l'operazione di polizia della Guardia di finanza, in caso di condizioni del mare proibitive, possa automaticamente determinare un intervento della Guardia costiera, dotata di imbarcazioni adeguate al soccorso.

Un'altra criticità è rappresentata dalla soppressione del riconoscimento della protezione speciale, quando l'espulsione comporterebbe una violazione del diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare. La norma, tra l'altro, essendo immediatamente applicabile, ha generato incertezza in attesa della conversione in legge del decreto e, in ogni caso, finisce per accrescere le difficoltà e le sofferenze di soggetti fragili, cui viene negato un diritto che sarebbe riconosciuto in base agli obblighi internazionali.

Riguardo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sarebbe preferibile prevedere un nuovo istituto giuridico, che consenta ai migranti di attivare la richiesta già nei Paesi di origine, dove presentare anche il ricorso avverso l'eventuale diniego. In questo modo, si potrebbero valorizzare gli investimenti in formazione e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ritiene che, al fine di regolare i flussi migratori, si potrebbe prendere spunto dal modello tedesco, che consente di soddisfare una duplice esigenza: tutelare la vita di chi scappa da guerre e carestie e venire incontro alle necessità delle imprese di manodopera professionalizzata.

Il senatore LISEI (*FdI*) considera apprezzabile l'intervento del Governo, che risponde agli obiettivi di regolamentare i flussi migratori, segnalando la possibilità di ingresso legale in Italia, e di contrastare sia il traffico di esseri umani, attraverso l'aumento delle pene per gli scafisti, sia l'immigrazione irregolare.

A suo avviso, le misure in esame sono volte proprio a evitare che si ripetano tragedie come quelle che si sono verificate negli ultimi vent'anni, nonostante la partecipazione dell'Italia a diverse missioni marittime, quali le operazioni «Sophia» e «Mare Nostrum»: dati inconfutabili dimostrano, infatti, che la diminuzione delle morti in mare è strettamente legata alla riduzione delle partenze dei migranti. A tal fine, il Governo ha avviato una serie di incontri bilaterali con Paesi frontalieri e africani per la realizzazione di accordi commerciali, volti anche a migliorare le condizioni economiche dei territori da cui provengono i migranti.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del decreto-legge, ritiene opportuna la modifica all'istituto della protezione speciale, in quanto la precedente formulazione consentiva una sanatoria generalizzata degli ingressi irregolari. Del resto, l'ordinamento già prevede il diritto d'asilo e altre forme di protezione per chi fugge da contesti drammatici.

La senatrice GELMINI (*Az-IV-RE*) precisa che, nel corso delle audizioni, sono emerse preoccupazioni circa il nuovo regime della protezione speciale. Chiede pertanto se il Governo intenda rivedere la norma prevista dall'articolo 7.

Quanto all'ampliamento dei flussi regolari, giudicato positivo dalle associazioni di categoria imprenditoriali, domanda se vi siano previsioni circa il reale impatto di tale misura. A suo avviso, ciò potrebbe contribuire ad affrontare l'argomento, superando le contrapposizioni ideologiche.

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) ritiene che il provvedimento rappresenti un significativo passo avanti sul tema dell'immigrazione. È infatti ormai matura la consapevolezza, da un lato, che sia indispensabile regolare gli ingressi dei migranti e, dall'altro, che occorra scoraggiare le partenze, anche avviando un percorso di sviluppo e crescita nei Paesi di origine, in modo da favorire anche le imprese italiane.

Auspica un costruttivo confronto sul provvedimento con cui, a suo avviso, si procede correttamente nella direzione di creare condizioni socio-culturali e percorsi di inclusione per una società italiana inevitabilmente sempre più multietnica.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) ritiene condivisibile l'impostazione del Governo sul tema dell'immigrazione, espressa attraverso il decreto-legge n. 1 del 2023 (cosiddetto «decreto ONG») e quello in esame. In sostanza, si affronta un problema ormai strutturale, con l'intento di impedire lo sfruttamento degli esseri umani e, al contempo, evitare l'accoglienza indiscriminata: chi ha diritto alla protezione internazionale deve essere accolto in Europa e vedersi riconosciuti i propri diritti.

Sulle politiche migratorie rileva ancora alcune difficoltà nel rapporto con l'Unione europea, che si è limitata finora a prendere misure per frenare l'emergenza sulla rotta balcanica, prevedendo anche aiuti economici alla Turchia, ma nulla ha previsto per la rotta mediterranea. Ritiene quindi indispensabile che gli altri Paesi europei collaborino con l'Italia per gestire il fenomeno migratorio.

Nel ribadire il consenso della Lega al provvedimento in esame, auspica che sia possibile migliorare il testo, anche sulla base delle indicazioni fornite dai sindacati delle forze di polizia.

Il senatore CATALDI (*M5S*) concorda sulla esigenza di regolare i flussi migratori, tuttavia ritiene impraticabili le soluzioni individuate dal Governo, in particolare la realizzazione di corridoi umanitari e la previsione di ingressi legali, perché chi fugge da guerre e miseria per salvarsi la vita non è detto che possa utilizzare questi canali.

A suo avviso, la politica dovrebbe avere un approccio più attento ai profili umanitari, evitando di caratterizzare gli immigrati come nemici da cui difendersi e considerandoli, invece, come una risorsa, considerato che l'Italia è a rischio di spopolamento.

Ritiene inopportuno l'inasprimento delle pene, senza verificare se vi sia una effettiva necessità in tal senso oppure una mera incapacità di applicazione di quelle vigenti. In ogni caso, bisognerebbe discernere tra chi è posto alla guida delle imbarcazioni, ma è comunque un migrante, e chi fa parte di organizzazioni criminali.

Infine, dopo aver sottolineato la necessità di un intervento più significativo della cooperazione internazionale, considera inammissibile che si continuino a vendere armi ai Paesi in cui sono in corso conflitti, proprio per non contribuire a creare le condizioni drammatiche da cui molti sono poi costretti a fuggire.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) osserva che la posizione della maggioranza e del Governo sull'immigrazione è nettamente differente da quella delle opposizioni, poiché la questione è affrontata solo sotto il profilo securitario e dell'ordine pubblico, mentre dovrebbe essere considerata come una risorsa, dato lo spopolamento dell'Italia e la necessità di manodopera da parte delle imprese. Si tratta quindi di un approccio politico-culturale del tutto diverso, che lascia presagire l'impossibilità di modificare in modo significativo il testo proposto dal Governo.

Chiede quindi chiarimenti su due aspetti specifici. In primo luogo, come sottolineato da costituzionalisti ed esperti auditi in Commissione, non è chiaro quale regime sarà applicato agli immigrati a cui è stata già riconosciuta la protezione speciale di cui al terzo periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del Testo unico sull'immigrazione. Infatti, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, questi potrebbero trovarsi improvvisamente in una situazione di illegalità.

In secondo luogo, la rimodulazione di alcuni termini operata dall'articolo 9 comma 3, in particolare i quindici giorni per lasciare il territorio nazionale dopo la notifica del rifiuto del permesso di soggiorno, appare incomprensibile e vessatoria nei confronti dello straniero, che non ha più modo di rivolgersi a uno studio legale per la tutela dei propri diritti, e in contraddizione con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Il Presidente BALBONI (*FdI*) esprime l'auspicio che, data la complessità e l'importanza dell'argomento, il confronto sia scevro da connotazioni ideologiche e consenta effettivamente di migliorare il testo del decreto-legge.

A suo avviso, non vi sono contrapposizioni insuperabili tra maggioranza e opposizione, in quanto è ampiamente condiviso l'obiettivo di consentire l'immigrazione attraverso corridoi umanitari e fare in modo che i migranti possano vivere in modo decoroso, vedersi riconosciuti diritti e doveri e ottenere una professionalità da spendere in futuro, eventualmente, anche nel proprio Paese di origine.

Pertanto, solo l'immigrazione regolata può davvero diventare una risorsa. Al contrario, l'accoglienza indiscriminata rende impossibile assicurare servizi e diritti a chi arriva in cerca di un futuro migliore, soprattutto

in un quadro europeo in cui molti Paesi stanno adottando misure restrittive nei confronti dell'immigrazione.

A tal fine, sottolinea l'importanza del ripristino dei flussi, operato dal Governo, e la previsione di corridoi umanitari, per fare in modo che in Italia arrivi chi ne ha veramente diritto secondo le norme internazionali, come, per esempio, i profughi provenienti dall'Afghanistan.

In tale contesto, ritiene si possano individuare le soluzioni più efficaci per assicurare il diritto di giungere in Italia in sicurezza e di svolgere un'attività lavorativa, collaborando al contempo con i Paesi di provenienza o di transito dei migranti, in modo che anch'essi traggano vantaggio dalla regolazione dei flussi. Ovviamente, su questo aspetto sarà determinante trovare un'intesa con l'Unione europea.

Sarebbe quindi opportuno, nell'esame del provvedimento, riuscire a convergere quanto meno su un'impostazione politica di massima, pur nella differenziazione degli specifici strumenti da adottare, per acquisire maggiore forza nel confronto con gli altri Paesi europei.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la discussione generale si intende conclusa.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*), intervenendo in replica, si associa alle considerazioni del Presidente, che offrono anche una indicazione per l'esame nel merito del testo.

Auspica pertanto un confronto costruttivo in sede di esame delle proposte emendative.

Il sottosegretario MOLTENI, nell'apprezzare la pacatezza e l'equilibrio del confronto in Commissione su un tema divisivo come l'immigrazione, sottolinea che il provvedimento contiene alcune misure sicuramente condivisibili.

Innanzitutto, l'inasprimento delle pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e l'introduzione della nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina sono volti a contrastare le organizzazioni criminali e mafiose.

In secondo luogo, a suo avviso, non può essere sottovalutata l'importanza della valorizzazione della immigrazione legale, attraverso il decreto flussi e la programmazione triennale degli ingressi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge, con la possibilità di prevedere ulteriori quote successivamente, da assegnare in via preferenziale ai lavoratori di Stati che investano in formazione e promuovano campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Segnala, altresì, la rilevanza di misure volte ad accelerare il rilascio del nulla osta al lavoro, soprattutto per venire incontro alle esigenze del settore agricolo e di quello del turismo.

Ritiene necessario, invece, aumentare il numero dei rimpatri e delle espulsioni, intervenendo sulle relative procedure, senza negare le garanzie previste dal diritto comunitario, per renderli certi ed effettivi.

Infine, precisa che l'articolo 7 del decreto sopprime una sola fattispecie della protezione speciale, considerato che – come ricordato dal Presidente del Consiglio – quella riconosciuta finora dall'Italia rappresentava un *unicum* nel contesto europeo. Pertanto, assicura che non verrà meno il riconoscimento del diritto d'asilo a chi presenta lo *status* di rifugiato, nonché il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Esprime l'auspicio che sia possibile migliorare il testo del decreto-legge, tenendo presente che, nella situazione attuale, non si è in grado di garantire effettivamente il diritto alla formazione e al lavoro e l'inserimento sociale a tutti coloro che possiedono un permesso di soggiorno.

Il PRESIDENTE sospende la seduta, per svolgere un Ufficio di Presidenza dedicato all'organizzazione dei lavori sul ddl di conversione del decreto-legge n. 20/2023.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,35.

Il PRESIDENTE riferisce che, all'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, si è convenuto, su richiesta di alcuni Gruppi, di prorogare alle ore 21 di lunedì 27 marzo il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, che potranno essere esaminati a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 16,30 di martedì 28 marzo.

Propone altresì di sconvocare la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria
32^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, assegnato alla Commissione affari costituzionali in sede referente e sul quale la Commissione giustizia è chiamata a rendere un parere, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 20 del 2023.

Il provvedimento d'urgenza in conversione, che reca misure relative ai flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, consta di 12 articoli.

Nel rinviare al contenuto del dossier predisposto dal Servizio studi per la disamina complessiva del decreto-legge, appare opportuno, in questa sede, circoscrivere l'illustrazione ai soli articoli di diretta competenza della Commissione giustizia.

Segnala a tal proposito, in primo luogo, l'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione

clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Più nel dettaglio il comma 1, lettera *a*) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Occorre ricordare che il comma 1 dell'articolo 12 disciplina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, punendo la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti. La novella in commento prevede per tale condotta la pena della reclusione da due a sei anni (il testo previgente stabiliva la pena della reclusione da uno a cinque anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona). Il comma 3 dell'articolo 12 prevede un'ipotesi aggravata di favoreggiamento, punendo la condotta di chiunque ponga in essere gli atti di cui al comma 1 quando: il fatto riguarda l'ingresso di cinque o più persone; la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la vita o l'incolumità; la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; il fatto è stato commesso da tre o più persone in concorso o utilizzando servizi di trasporto internazionali ovvero documenti contraffatti o alterati o illegalmente ottenuti; gli autori del fatto hanno disponibilità di armi o esplosivi. La novella prevede per tale condotta la pena della reclusione da sei a sedici anni (il testo previgente prevedeva la pena della reclusione da cinque a quindici anni; resta ferma, rispetto al testo previgente, anche in questo caso l'ulteriore pena della multa di 15.000 euro per ogni persona).

Il comma 1, lettera *b*) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. Si tratta di un reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque ponga in essere – in violazione delle disposizioni del T.U. sull'immigrazione – una delle seguenti condotte: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per integrare la fattispecie occorre inoltre che il trasporto o l'ingresso siano attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante. A ben vedere il comma 1 del nuovo articolo 12-*bis* individua la condotta del reato riproducendo, sostanzialmente, il contenuto dei commi 1 e 3, lettere *b*) e *c*), del già descritto articolo 12 del T.U. sull'immigrazione.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione è

la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina. La nuova disposizione prevede le seguenti sanzioni: reclusione da 20 a 30 anni, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone, oppure la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; reclusione da 15 a 24 anni, se dal fatto deriva, sempre quale conseguenza non voluta, la morte di una singola persona; reclusione da 10 a 20 anni, quando si verificano lesioni gravi o gravissime a carico di una o di più persone.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato, prevedendo in particolare: l'aumento della pena fino ad un terzo se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti; l'aumento della pena da un terzo alla metà quando concorrono almeno due delle ipotesi predette, nonché nel caso di fatti commessi allo scopo di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, ovvero minorenni da impiegare in attività illecite; al fine di trarne un ingiusto profitto anche indiretto.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti – salvo quelle della minore età (*ex* articolo 98 del codice penale) e della minima partecipazione e della infermità o deficienza psichica (*ex* articolo 114 del codice penale) – si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

Il comma 5 dell'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione richiama l'applicazione di specifiche ulteriori disposizioni dell'articolo 12 del T.U., relative ai reati concernenti l'immigrazione clandestina ed in particolare di quelle relative: alla diminuzione di pena nei confronti dell'imputato che collabori con l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria (comma 3 *quinqüies*); all'arresto in flagranza (comma 4); alla custodia cautelare in carcere (comma 4-*bis*) e alla confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato (comma 4-*ter*).

Il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione introduce infine una norma sulla giurisdizione volta specificare che – fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità – ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8, recano, poi, disposizioni di coordinamento volte a rendere applicabili anche al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione, oltre che a quello di cui all'articolo 12, talune norme della legge sull'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale. A ben vedere, infatti, in assenza delle modifiche in commento le predette norme risulterebbero applicabili alle fattispecie di

cui all'articolo 12 del T.U. sull'immigrazione e non anche a quelle, di maggiore gravità, di cui al nuovo articolo 12-*bis*. Più nel dettaglio, il comma 2 interviene sull'articolo 4-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, dell'ordinamento penitenziario (Legge 354 del 1975), al fine di ricomprendere il reato di cui al nuovo articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli cosiddetti «ostativi». Il comma 3 interviene sull'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale al fine di attribuire la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado relativi al nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione alla procura distrettuale, vale a dire alla procura presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello. Il comma 4, infine, interviene sull'articolo 407, comma 2, lett. *a*), numero 7-*bis* del codice di procedura penale al fine di ricomprendere il nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* del T.U. sull'immigrazione fra quelli per cui è previsto il termine di durata massima delle indagini preliminari di due anni (anziché diciotto mesi, come previsto in via generale per i delitti dal comma 1 del medesimo articolo 407).

Rientrano nei profili di competenza della Commissione, poi, le previsioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge in conversione, il quale introduce modifiche alla disciplina in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 interviene, con una novella all'articolo 35-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 25 del 2008, il cosiddetto decreto procedure, sulla disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, modificando la norma finora vigente in tema di presentazione del ricorso laddove il richiedente «risieda all'estero» per circoscriverla alla diversa ipotesi in cui il richiedente «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso». Il comma 2, modificando l'articolo 13, comma 5-*bis*, del T.U. sull'immigrazione, elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione eseguita dal questore mediante accompagnamento coattivo alla frontiera. Il comma 3 abroga l'articolo 12, comma 2, del regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), ai sensi del quale, nel caso in cui le autorità rifiutino la domanda di permesso di soggiorno, il questore, in occasione della notificazione del rifiuto, concede allo straniero un termine non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato.

Di minore interesse per la Commissione è, infine, il comma 2 dell'articolo 5. Questa disposizione sostituisce integralmente l'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto legge n. 22 del 2005. Il comma 4-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 22 del 2005, nella formulazione previgente, riconosceva, da un lato, al personale di qualifica dirigenziale e ai dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria «nei limiti del servizio cui sono destinati

e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti» e, dall'altro ai dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. In seguito alle modifiche apportate con il decreto legge in conversione viene assegnata al personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori è agente di polizia giudiziaria. Tale intervento – come precisa la relazione illustrativa – è finalizzata a dotare l'Ispettorato centrale di adeguate professionalità per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di contraffazione e criminalità agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari.

Conclude avanzando una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiarando di non condividere le osservazioni espresse dal Presidente illustra una proposta di parere contrario presentata dalla propria parte politica (pubblicata in allegato), ponendo contestualmente l'accento sulle numerose criticità presenti nel provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Infatti, l'inasprimento delle sanzioni penali appare uno strumento inadeguato a fermare l'immigrazione clandestina, in quanto i migranti risultano spinti da ragioni – come l'abbandono di situazioni di estremo disagio e la necessità di cambiare le proprie prospettive di vita – talmente estreme da non risentire dell'effetto deterrente sotteso alla sanzione penale. Le norme che incriminano la morte e le lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina ovvero la previsione di una fattispecie di reato aggravato dell'evento appaiono poi giuridicamente inappropriate, contestabili sul piano tecnico ed altresì mal formulate, in quanto prevedono sanzioni uniche per una serie di comportamenti assai eterogenea per i quali non è possibile applicare un'unica pena edittale data la diversità del disvalore delle differenti condotte.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere favorevole formulata dalla Relatrice, pone in modo fortemente critico sulle linee di politica criminale adottate fin qui dal Governo e si associa alle osservazioni espresse dal senatore Bazoli. Osserva quindi che le misure di contrasto contenute nel decreto-legge, incentrate in particolar modo sulla figura del migrante economico, risultano difficilmente applicabili nei confronti dei richiedenti asilo, i quali non saranno affatto dissuasi dall'intraprendere il viaggio a seguito dell'inasprimento delle sanzioni penali. Sarebbe allora

necessario mutare la modalità di approccio al problema, sottoponendo ad una severa revisione le misure della legge Bossi-Fini e puntando su di una politica ragionata ed imperniata su una conoscenza più approfondita del fenomeno dell'immigrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI rinuncia alla replica.

La RELATRICE replica alle osservazioni avanzate dai senatori Bazoli e Scalfarotto specificando che, a seguito di una verifica puntuale della giurisprudenza di legittimità e di merito, la deroga al principio di territorialità e la configurazione del reato appaiono conformi ai principi generali dell'ordinamento penale. Ritiene tuttavia necessario ribadire l'osservazione circa l'opportunità di precisare meglio l'elemento soggettivo del nuovo reato.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della propria parte politica, osservando che l'inasprimento delle sanzioni penali mira a fornire una risposta forte contro gli sfruttatori dell'immigrazione ed i trafficanti di esseri umani, apprestando un efficace strumento di dissuasione e non contro chi fugge da situazioni di estrema difficoltà.

Osserva quindi che il fenomeno migratorio ha ormai assunto un carattere strutturale. Ciò comporta la necessità di porre in essere una reazione forte contro chi intende sfruttarlo per fini economici e in questo va infatti ricercata la *ratio* della punibilità del reato commesso in acque internazionali, qualora l'obiettivo sia il trasporto di persone nel territorio dello Stato.

Conclude ponendo l'accento sulla particolare complessità della problematica, che esige soluzioni realistiche e compatibili con le capacità di accoglienza del Paese, superando inutili e dannosi contrasti ideologici.

Ad avviso del senatore RASTRELLI (*FdI*) il decreto-legge è da salutare senz'altro positivamente in quanto risponde alla necessità di mettere fine a tragedie come quelle vissute recentemente dal Paese. L'azione, strutturata su un doppio binario (forte deterrente nei confronti di condotte che ledono i diritti primari delle persone e repressione di delitti di particolare gravità sociale), reca infatti interventi decisi ed opportuni su una problematica particolarmente annosa.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del Presidente.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta della Relatrice ribadisce invece con forza l'assoluta inadeguatezza dello strumento penale nell'affrontare le problematiche connesse all'immigrazione clandestina.

Si sofferma quindi, in particolare, sulla figura della persona che concretamente effettua il trasporto, osservando che essa, nella grande maggioranza dei casi, altro non è se non un migrante cui viene affidato il con-

trollo dell'imbarcazione dietro uno sconto sui costi del viaggio, ossia una vittima come le altre la quale, nel caso di specie, verrebbe colpita da una sanzione penale spropositata ed ingiusta. Tale contraddizione testimonia, peraltro, l'assoluta urgenza di rivedere la formulazione tecnica delle disposizioni in questione.

Intervengono infine, per dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, sulla proposta di parere formulata dal Presidente i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e Giovanna PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lei presentata in qualità di relatrice, che viene approvato.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta di parere contrario presentata dal Gruppo del Partito Democratico.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) esaminati gli emendamenti per i profili di competenza della Commissione propone l'espressione di parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra i disegni di legge in titolo che intervengono in materia di diffamazione con il mezzo della stampa. Entrambi i disegni di legge, all'articolo 1, apportano modifiche alla legge

8 febbraio 1948, n. 47. Nel dettaglio: – intervengono sull’articolo 1 della legge per estendere l’ambito di applicazione della stessa anche alle testate giornalistiche telematiche e radiotelevisive. Modificano poi la disciplina del diritto di rettifica di cui all’articolo 8 della legge del 1948, con particolare riferimento alle testate giornalistiche *on line*, alle trasmissioni radiofoniche o televisive. Nella prospettiva di una revisione della disciplina delle sanzioni civilistiche previste per la diffamazione a mezzo stampa, abrogano l’articolo 12 della legge del 1948 ed inseriscono contestualmente un articolo 11-*bis* nel quale sono fissati più precisi criteri di determinazione del danno da diffamazione ai fini del risarcimento. Viene altresì riformulato l’articolo 13 della legge sulla stampa: si ricorda in proposito che tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 150 del 2021. I due disegni di legge modificano inoltre l’articolo 21 della legge del 1948, prevedendo che per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica sia competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa. Con riferimento alle modifiche al codice penale le proposte, all’articolo 2, modificano l’articolo 57 del codice penale, il quale nella sua formulazione vigente punisce, a titolo di colpa, la condotta del «direttore o vicedirettore responsabile» di uno stampato periodico che abbia omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati», qualora «un reato» sia stato integrato. Il nuovo articolo 57 del codice penale segue il percorso di riforma volto ad estendere la disciplina riservata ai direttori o ai vicedirettori di testate afferenti alla stampa tradizionale anche ai direttori o ai vicedirettori di testate giornalistiche radio-televisive e telematiche. Si prevede poi che la pena è in ogni caso ridotta di un terzo (e non più «diminuita in misura non eccedente un terzo») e non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista. Specifiche previsioni sono poi dettate con riguardo alla facoltà di delega delle funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza dei direttori dei vicedirettori responsabili.

Il solo disegno di legge n. 466 riformula poi, il delitto di diffamazione eliminando ogni riferimento alla pena della reclusione e, contestualmente, inasprendo il trattamento sanzionatorio relativo alla pena pecuniaria. È inoltre eliminato il riferimento all’offesa arrecata per mezzo stampa (sostituito da quello dell’offesa arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità). L’articolo 3 di entrambi i disegni di legge prevede misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell’onore o nella reputazione. Questi possono chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. Entrambi i disegni di legge intervengono poi sul codice di procedura penale. In particolare, all’articolo 5, riformulano l’articolo 200 del codice di procedura penale, estendendo la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicitari iscritti al rispettivo albo. L’articolo 4 dell’Atto Senato 81 e l’articolo 6 dell’Atto Senato 466 inoltre, inseriscono nell’articolo 427 del codice di procedura penale – che riguarda

la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di lite temeraria – un comma 3-*bis* che consente al giudice di condannare il querelante stesso al pagamento di una somma (differentemente quantificata nelle due proposte) in favore della cassa delle ammende. Il solo disegno di legge n. 466, infine, all'articolo 7 reca modifiche all'articolo 321 del codice di procedura penale, in materia di sequestro preventivo. La nuova disposizione prevede che il giudice possa ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati. Il solo disegno di legge n. 81, poi, all'articolo 6, modificando l'articolo 2751-*bis* del codice civile, riconosce la qualifica di privilegio generale sui mobili al credito vantato dal giornalista o dal direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna, nei confronti dell'editore proprietario, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. Il solo Atto Senato n. 466, all'articolo 4, proponendo l'introduzione di un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 70 del 2003 recante attuazione della "direttiva sul commercio elettronico", 2000/31/CE, disciplina le procedure di notifica e rimozione di contenuti, ritenuti offensivi, pubblicati da prestatori di servizi *on-line*. La disposizione prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di un organo di autoregolamentazione indipendente, competente per le procedure di conciliazione. Soltanto il disegno di legge n. 81, invece, oltre a prevedere disposizioni per il contrasto delle liti temerarie (articolo 7), istituisce e disciplina anche la figura del Giurì per la correttezza dell'informazione, presso ogni distretto di corte d'appello (articolo 8).

Il PRESIDENTE rende noto che sono in fase di assegnazione altri disegni di legge del Gruppo del Partito Democratico che, una volta assegnati, potranno essere esaminati congiuntamente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ringraziando il Presidente pone l'accento sull'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni, stante la particolare delicatezza della materia.

Concorda il PRESIDENTE invitando i Gruppi a far pervenire quanto prima alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) intervenendo incidentalmente sul prosieguo dei lavori, osserva che i due provvedimenti iscritti all'ordine del giorno sono parzialmente sovrapponibili (e su questioni condivisibili, come quelle relative alla tutela della reputazione delle persone diffamate), ma hanno alla base una *ratio* diversa. Infatti, il provvedimento che reca la sua prima firma ha come valore centrale da tutelare quello della libertà di informazione, oggi minacciata sia dall'ingresso dei grandi gruppi econo-

mici nel settore dell'editoria, sia dalla crisi dell'editoria stessa, che ha dato luogo all'inafausta prassi dei contratti precari. Si sofferma quindi sulla necessità di compenetrare le esigenze di tutela delle persone diffamate con quella, del pari importante, di disincentivare la pratica delle cosiddette «querele temerarie», strumento, questo, largamente utilizzato anche dalla criminalità organizzata e da altri centri di potere per ridurre al silenzio il giornalismo d'inchiesta, spesso condotto da giornalisti *freelance* che, a differenza dei giornalisti delle grandi aziende editoriali, non hanno un adeguato sostegno legale. Auspica pertanto un lavoro comune tra le forze politiche per giungere a un testo condiviso.

Il PRESIDENTE nel rilevare nuovamente la particolare complessità delle tematiche sottese ai provvedimenti, ribadisce la necessità di effettuare una ponderata attività conoscitiva.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, preso atto che, sul piano generale, il decreto-legge è stato adottato dal Governo con le finalità di potenziare le misure di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare;

esaminate le parti di competenza, riguardanti gli articoli 8;

valutate positivamente tutte le misure introdotte dal provvedimento dirette a contrastare il favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato e considerato che, in relazione all'articolo 8:

– l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'articolo 12 del T.U. immigrazione, che incrimina il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, risponde all'esigenza di contrastare più efficacemente il traffico di migranti (comma 1, lettera *a*));

– l'introduzione, all'interno del medesimo Testo unico, di una nuova fattispecie di reato che incrimina la morte e le lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (articolo 12-*bis*) si giustifica per l'esigenza di reprimere in modo adeguato l'ipotesi in cui dal trasporto illegale di stranieri derivi la morte o la lesione di più persone (comma 1, lettera *b*));

– tale fattispecie è costruita come delitto aggravato dall'evento, al fine di rendere più facile l'accertamento del reato, stabilendo che la morte o le lesioni rappresentino una conseguenza non voluta del reato;

– la nuova fattispecie è comunque conforme al principio di colpevolezza, in quanto si richiede che il trasporto e l'ingresso siano realizzati in modo tale da esporre le persone a pericolo per la loro vita e per la loro incolumità;

– analoga fattispecie incriminatrice, prevista all'articolo 586 del codice penale (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite conforme al principio costituzionale di colpevolezza, richiedendosi, ai fini dell'integrazione del delitto, oltre al nesso di causalità materiale, la colpa in concreto, da valutarsi alla stregua delle circostanze conosciute o conoscibili dal soggetto agente (Cass. Sez. Un. n. 22676 del 2009);

– ad analoghe finalità di potenziare la risposta punitiva complessiva mira l'introduzione della deroga al principio di territorialità, stabilendo che il delitto si considera comunque commesso nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale, anche se la morte o le lesioni si verificano in acque internazionali;

– tale disposizione traduce sul piano normativo un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha considerato sussistente la giurisdizione dello Stato italiano per il delitto di omicidio doloso plurimo commesso in alto mare a bordo di imbarcazioni prive di bandiera in danno di migranti trasportati illegalmente in Italia in forza del principio di universalità della legge penale italiana e della diretta applicazione della Convenzione ONU di Palermo sul contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall'Italia con legge n. 146 del 2006 (Cass pen., Sez. I, n. 31652 del 2021);

– il comma 6 del nuovo articolo 12-*bis* introduce una norma sulla giurisdizione volta specificare che – fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale in tema di territorialità – ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non assume rilievo la circostanza che l'evento della nuova fattispecie delittuosa (morte o lesioni) si sia verificato al di fuori del territorio dello Stato italiano ove si tratti di condotte finalizzate a procurare l'ingresso illegale nel territorio italiano;

– le disposizioni di coordinamento sono funzionali a rendere applicabili, in ragione della elevata gravità del nuovo delitto di cui all'articolo 12-*bis*, le norme di maggior rigore stabilite dalla legge dell'ordinamento penitenziario e dal codice di procedura penale per fattispecie di analogo allarme sociale (commi 2, 3 e 4);

tenuto conto che con riguardo all'elemento soggettivo del nuovo reato di cui all'articolo 12-*bis* T.U. immigrazione, non sembra chiaro se la previsione dell'evento morte o lesioni si ponga come incerto ma possibile concretamente (e quindi il reato possa essere punito a titolo di dolo eventuale) ovvero se l'evento abbia invece natura astratta, avendo l'agente escluso la possibilità in concreto di verifica dell'evento (e quindi il reato possa essere punito a titolo di colpa),

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in sede di applicazione della fattispecie di cui all'articolo 12-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998, si valuti l'opportunità di meglio precisare l'elemento soggettivo del nuovo reato, così da meglio distinguere le ipotesi riconducibili all'articolo 12-*bis* dalle ipotesi nelle quali la morte sia stata volontariamente provocata, accettando il rischio dell'evento o comunque da garantire una più netta distinzione rispetto alle ipotesi di omicidio doloso plurimo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI SUL
DISEGNO DI LEGGE, A.S. 591**

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

premessi che:

l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia – la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al merito del provvedimento, occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

in particolare, il comma 1, alla lettera *a*) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni;

il comma 1, lettera *b*), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, sia strutturata con una formulazione ampia e indeterminata tale da sollevare problemi di conformità ai principi costituzionali, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, con conseguenti rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giun-

gere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 22 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 10

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELL'INDIA, S.E. SIG.RA NEENA MALHOTRA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 9 SU «GLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA»

Plenaria

37^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al senatore Filippo Sensi, entrato a far parte della Commissione.

La Commissione si associa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 9 (GLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELLA STRATEGIA COMMERCIALE DELL’UNIONE EUROPEA)

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stato avviato il ciclo di audizioni questa mattina con l’audizione informale dell’Ambasciatore dell’India, la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull’affare assegnato n. 9, su «Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell’Unione europea», sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa, con riferimento all’importante tema sollevato dalla senatrice Rojc nella precedente seduta, relativo al necessario coinvolgimento partecipativo degli enti territoriali e dei comuni in particolare, a fronte di un’apparente centralizzazione della *governance* relativa all’attuazione del PNRR. Il Relatore evidenzia, al riguardo, che il disegno di legge non sembra operare un’effettiva soppressione di vigenti ambiti di coinvolgimento e collaborazione degli enti territoriali con le strutture centrali.

In particolare, su questo tema, pone in evidenza le seguenti disposizioni del disegno di legge.

In base all’articolo 1, comma 4, le funzioni del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, sono trasferite alla Cabina di regia per il PNRR, che pertanto permangono presso la Presidenza del Consiglio. Alle sedute della Cabina di regia partecipano quindi il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell’Unione delle province d’Italia, il sindaco di Roma capitale, nonché rappresentanti delle parti sociali e della società civile.

L’articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Struttura di missione PNRR, che riunisce a sé le funzioni finora svolte da altre strutture anch’esse della stessa Presidenza del Consiglio, quali quelle della Segreteria tecnica della Cabina di regia e del Tavolo perma-

nente o quelle dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

L'articolo 5, comma 9, prevede che, per i piccoli comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare.

Per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, l'articolo 8 stabilisce che, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di incarichi dirigenziali a tempo determinato (di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) presso gli enti locali, sia elevata dal 30 al 50 per cento. La norma vale anche per gli enti in dissesto.

Inoltre, ai medesimi dirigenti degli enti locali, l'articolo 8 estende la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che esterni.

Il comma 6 dello stesso articolo 8 prevede che, relativamente ai pagamenti riferiti al PNRR e al PNC, non si applichi la sospensione dei pagamenti dell'ente locale prevista in caso di mancato o ritardato invio dei dati relativi ai bilanci da approvare o dei dati necessari per il calcolo dei fabbisogni *standard* degli enti locali.

L'articolo 12 prevede che il decreto ministeriale, che dovrà essere emanato, stabilirà le modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, comprese quelle locali.

L'articolo 50, che sopprime l'Agenzia per la coesione, a motivo della scarsa efficacia dimostrata nel migliorare la capacità degli enti territoriali di progettazione e di spesa dei fondi europei e nazionali dedicati alla coesione, ne prevede il trasferimento di tutte le funzioni e di tutte le risorse umane e strumentali al già esistente Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio, unendo quindi le rispettive competenze, per un'azione più coesa e più efficace.

Queste sono, quindi, le disposizioni di *governance* relative alle strutture centrali e periferiche dello Stato, le quali non sopprimono aspetti di partecipazione, coinvolgimento o inclusione degli enti locali, rispetto all'apparato complessivo di gestione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, oltre che dalla politica di coesione e della politica agricola.

D'altra parte, nello schema di parere, che illustra, è espressa chiaramente la necessità di prevedere aspetti nuovi e ulteriori, a sostegno e coinvolgimento degli enti territoriali, tra cui in particolare i piccoli comuni.

In particolare, le prime 7 osservazioni, vanno proprio in questa direzione, anche perché sono state elaborate traendo spunto dalle numerose audizioni svolte dalla 5^a Commissione del Senato.

La prima osservazione, infatti, chiede di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei comuni per «area vasta», per rafforzarne le capacità di progettazione e di spesa.

La seconda propone un sistema di liquidazione a breve giro, da parte dello Stato, al fine di anticipare il pagamento, da parte degli enti locali, delle fatture di avanzamento lavori, ed eventualmente con la previsione di un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti.

La terza prospetta la creazione di una rete delle professionalità presenti nel settore pubblico, con l'eventuale partecipazione di professionisti privati, in grado di dare il proprio apporto tecnico sia alle strutture centrali che a quelle periferiche tra cui gli enti locali, in modo snello e non verticistico.

La quarta riguarda l'attivazione dei poteri sostitutivi, mettendo in evidenza la necessità di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore (per esempio il comune), derivanti dai ritardi nel rilascio dei necessari atti da parte di altri soggetti.

La quinta evidenzia la necessità di migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, anche a beneficio degli enti locali.

La sesta chiede l'estensione della contrattazione integrativa concessa agli enti locali, anche oltre il previsto 5 per cento, commisurandola all'effettivo volume dei progetti assegnati a tali enti assegnati, e di estenderla anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.

Similmente, la settima chiede l'estensione, anche ai progetti del PNC e della politica di coesione gestiti dagli enti locali, della possibilità di erogare ai propri dirigenti l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, e di estenderla anche agli enti del Servizio sanitario nazionale.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (n. COM(2022) 702 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, svolte una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, in materia di insolvenza delle imprese, dando conto della relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero della giustizia, in cui si ritiene la proposta conforme all'interesse nazionale, ma in cui si individuano alcune criticità, sollevate dalla delegazione italiana nell'ambito dei lavori del Consiglio dell'UE.

Il Governo osserva, in primo luogo, come sarebbe opportuna una preventiva ricognizione sull'efficacia dell'attuazione della recente direttiva (UE) 2019/1023, attuata nel Codice della crisi d'impresa con il decreto legislativo n. 83 del 2022.

In secondo luogo, il Governo non concorda con il richiamo alla definizione di microimpresa inclusa nella raccomandazione del 2003, che fa riferimento a imprese che si misuravano in relazione al numero degli occupati, mentre oggi le imprese sono più snelle dal punto di vista della forza lavoro, ma in grado comunque di muovere ingenti capitali. Si è pertanto suggerito di introdurre nella proposta una definizione autonoma.

In terzo luogo, il disallineamento tra la definizione di impresa minore presente nella normativa interna e quella di microimpresa presente nella normativa europea rischia di determinare una sovrapposizione delle procedure concorsuali, con la creazione di una ulteriore procedura di liquidazione semplificata, rispetto alla liquidazione controllata di recente vigenza.

In quarto luogo, sono state sottolineate alcune questioni relative alla tutela dei dati personali, con riguardo all'indicazione delle norme di riferimento.

In quinto luogo, dovranno essere valutati gli aspetti inerenti all'azione revocatoria disciplinata dalla proposta, rispetto a quella interna che è più rigorosa. La revocatoria nell'ordinamento nazionale è infatti concepita come azione di inefficacia degli atti e dei pagamenti, e non di nullità, dalla quale derivano effetti restitutori, e non risarcitori, come prospettato invece nella proposta. Andrebbe altresì considerato che sugli istituti vigenti a livello nazionale si è formata una giurisprudenza consolidata, che dà certezza giuridica, conferendo stabilità anche alla fase della ristrutturazione aziendale.

In sesto luogo, secondo il Governo andrà verificato l'impatto della procedura di *pre-pack* (vendita preparata e negoziata prima dell'apertura formale dell'insolvenza) sull'ordinamento nazionale.

Ancora, emerge una questione relativa a un prevedibile impatto sui diritti fondamentali degli interessati alle procedure di insolvenza, in particolare sul diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, in quanto la proposta di direttiva prevede che gli organi giurisdizionali designati possano accedere ai registri nazionali dei conti bancari e ai relativi sistemi elettronici di reperimento dei dati, nonché al sistema interconnesso dei registri centralizzati dei conti bancari, ossia il punto di accesso unico dei registri bancari.

Infine, l'adozione della direttiva avrà un impatto finanziario e comporterà sicuramente costi che, al momento, non sono quantificabili.

Il Relatore ricorda che la proposta è oggetto di esame da parte di 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà è scaduto il 20 marzo 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. COM(2022) 732 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, dando conto della relazione del Governo di cui all'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, redatta dal Ministero della giustizia, in cui si formulano alcune osservazioni in merito alla proposta.

Con riferimento all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta, che introduce i reati di matrimonio forzato e di adozione illegale, tra le ipotesi di sfruttamento derivante dalla tratta previste al paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva del 2011, il Governo osserva che, essendo entrambe le fattispecie di reato già presenti nell'ordinamento italiano (articolo 558-*bis* c.p., costrizione o induzione al matrimonio, e articolo 71 della legge n. 184 del 1983) e stante la struttura «aperta» della norma di cui all'articolo 601 del codice penale, relativa al reato di tratta di persone («*o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento*») non sembra necessario un adeguamento della norma in questione.

In relazione al punto di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 della proposta, che inserisce nella direttiva del 2011 l'articolo 2-*bis*, concernente i reati di tratta commessi mediante le tecnologie dell'informazione o della comunicazione (TIC), valgono identiche considerazioni, atteso che la modalità di commissione del reato mediante le TIC non appare idonea a modificarne la struttura, né a prevedere condotte che non siano già descritte dalla norma di cui all'articolo 601 del codice penale. In fase di trasposizione si potrà comunque valutare la opportunità di prevedere un aumento di pena per i casi di tratta commessi mediante l'uso delle TIC, stante la maggiore insidiosità della condotta, così come ad esempio già disposto

in materia di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinquies* c.p.).

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 1, che sostituisce gli articoli 6 e 7 della direttiva del 2011, relativi alle sanzioni applicabili alle persone giuridiche e al congelamento e confisca dei beni, non appare necessario un adeguamento normativo significativo. Quanto al primo profilo, infatti, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2001 – e in particolare gli articoli 9 e 15 – appaiono già pienamente conformi al contenuto della proposta. Anche in relazione alla norma sul congelamento e la confisca – già prevista nel testo della direttiva in vigore e dunque intesa ad un mero adeguamento formale al quadro giuridico europeo modificato successivamente all'adozione della direttiva del 2011 – va esclusa la necessità di una modifica della normativa interna che già prevede i predetti strumenti, sia nei confronti delle persone fisiche, che delle persone giuridiche.

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 sostituisce il paragrafo 4 dell'articolo 11 della direttiva, prevedendo la istituzione di meccanismi di orientamento nazionali e di punti di contatto nazionali per indirizzare le vittime verso opportuni servizi. Sul punto, si osserva che il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025, adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 ottobre 2022, già prevede la formalizzazione di tale meccanismo anche attraverso la predisposizione di uno specifico allegato. Quanto alla previsione relativa al punto di contatto va evidenziato che già con il decreto legislativo n. 24 del 2014 (articolo 7) è stato individuato nel Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio il «punto di contatto nazionale», con compiti di coordinamento e indirizzo, di valutazione delle tendenze del fenomeno, di monitoraggio ed elaborazione di statistiche e relazioni periodiche sul risultato.

I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e l'inserimento dell'articolo 18-*bis*. Con tale articolo aggiuntivo, la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine, il nuovo articolo 18-*bis*, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto di soppressione, non lascia alla discrezione degli Stati membri la possibilità di «valutare» se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta.

L'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del decreto di trasposizione. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale (quello di eliminazione della domanda), occorre tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare o manifatturiero. Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di attività sessuali da parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la «consapevolezza sullo *status*

di vittima di tratta». Al riguardo sarà quindi necessario, in fase di trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.

Il paragrafo 7 dell'articolo 1 prevede l'inserimento dell'articolo 19-*bis*, con cui la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare i dati sulla tratta di esseri umani con frequenza annuale, specificando gli indicatori per tale raccolta di dati. Il paragrafo 1 di tale nuovo articolo stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere dati per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di lotta ai reati di tratta. Il paragrafo 2 specifica l'insieme minimo di indicatori che dovrebbero essere tenuti in considerazione nella raccolta di dati (numero di vittime registrate, numero di persone indagate, perseguite e condannate per i reati di cui all'articolo 2 e al nuovo articolo 18-*bis*) e il livello di disaggregazione. La disaggregazione nella raccolta di dati prevista dalla norma verosimilmente comporterà alcune modifiche al sistema interno attualmente vigente.

Con riferimento infine al termine di trasposizione, previsto in un anno, la relazione del Governo, anche alla luce della disamina sopra indicata, non ravvisa particolari criticità, anche laddove il termine di un anno venisse mantenuto, avuto anche riguardo al livello già avanzato della normativa italiana vigente.

La proposta è oggetto di esame da parte di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scade in data odierna, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si sofferma sul delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei servizi offerti da vittime di sfruttamento e chiede chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano normativo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, concorda sulla delicatezza del tema e della relativa regolazione normativa, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra i due estremi della presunzione e della necessità di dimostrazione della consapevolezza. Su questo aspetto si riserva di svolgere un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 23 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1 a 7) dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune;

tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5^a Commissione permanente;

valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per «area vasta» con una soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;

in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;

si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali quelle dell'isti-

tuzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del blockchain);

in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;

in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi;

in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento all'articolo 8, comma 5, che – come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti – consente agli enti locali di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese, che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;

in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare «in casi eccezionali» i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;

in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il

bando di gara, risultino titolari del finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;

a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria

54^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(495 e 182-A) Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che non vi sono osservazioni sul testo all'esame a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.0.3.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato dalla Commissione.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che

chiede conferma dell'assenza di elementi di onerosità correlati alla proposta 4.0.1 (testo 2), che interviene sui rapporti tra brevetto europeo e brevetto nazionale, anche al fine di escludere profili di contenzioso con la normativa eurolunitaria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti all'esame, confermando l'assenza di onerosità sulla proposta 4.0.1 (testo 2).

La relatrice NOCCO (*FdI*) propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il PRESIDENTE, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvato dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenute le segnalazioni degli emendamenti da parte dei Gruppi, pubblicate in allegato.

Ricorda che è stata prevista per oggi alle ore 18 la scadenza del termine per far pervenire eventuali riformulazioni di emendamenti.

Evidenzia infine che nell'Ufficio di Presidenza convocato per la giornata odierna verrà chiarita la tempistica in vista del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

A.S. 564**Emendamenti segnalati****Gruppo Fratelli d'Italia**

4.15, 4.17 (testo 2), 4.18, 7.1, 7.5, 7.7, 7.12, 7.0.8, 7.0.17 (testo 2), 8.1, 8.18, 8.23, 8.39, 8.43, 8.0.4, 9.2, 10.1, 10.2, 10.13, 10.14, 14.6, 14.10, 14.31, 14.37, 14.38, 14.43, 14.45, 14.56, 14.57, 14.0.3, 15.2, 15.4, 15.5, 17.6, 17.12, 18.9, 18.19, 18.56, 21.3, 28.0.2, 29.7, 29.8, 31.8, 31.11, 31.0.1, 33.6, 38.15, 40.4, 45.6, 47.19, 47.30, 47.42, 47.51, 47.55, 47.62, 47.90, 47.107, 47.109, 47.116, 47.122, 47.123, 47.128, 47.133, 48.3, 49.1, 49.16, 49.25, 49.34, 49.38, 49.40, 49.52, 49.0.1, 50.8, 50.14, 51.1, 52.9, 53.3, 53.6, 55.4 e 55.0.1

Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista

1.2, 1.6 (testo 2), 1.12, 2.3, 2.0.6, 3.1, 3.8, 4.4, 6.1, 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.3, 8.6 (testo 2), 10.9, 14.2, 14.53, 14.0.5, 18.38, 20.2, 24.1, 24.0.1, 25.2 (testo 2), 26.1, 27.2, 27.0.1, 30.1, 34.0.1 (testo 2), 38.1, 41.1, 42.1, 44.2 (testo 2), 47.14, 47.27, 47.29, 47.76 (testo 2), 47.0.9, 49.9, 49.14, 49.55, 50.5, 50.7, 50.9, 50.11, 52.1, 52.2 (testo 2) e 53.1

Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d'Azione

7.2, 7.4, 7.6, 7.0.15, 8.17, 8.63, 8.72, 8.77, 14.32 (testo 2), 14.41, 14.60, 15.0.1, 17.7, 18.4, 18.53 (testo 2), 19.8, 21.2, 24.11, 28.1, 29.6, 30.3, 33.3, 33.7, 33.13, 33.0.2, 45.1, 45.4, 45.0.5, 47.13 (testo 2), 47.80, 47.87, 47.130 (testo 2), 47.141, 47.0.1, 48.4, 49.35 (testo 2), 49.0.6, 49.0.8, 50.4, 52.10, 53.2 e 53.8

Gruppo Movimento 5 Stelle

3.2, 4.10, 6.7, 6.9, 8.26, 8.32, 8.49, 8.78, 12.1, 14.1, 14.9, 14.22, 14.40, 14.58, 18.2, 18.26, 18.44, 19.4, 21.1, 24.6, 24.13, 24.17, 24.21, 25.4, 31.1 (testo 2), 31.10, 41.3, 41.6 (testo 2), 46.1, 47.24, 47.96, 47.134, 47.137, 47.142, 49.13, 49.32, 49.33, 49.37, 49.42, 49.49, 49.54, 50.3, 52.6, 53.7 (testo 2), 55.1 e 55.5 (testo 2)

Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE

1.7, 7.3, 7.0.13, 8.42, 8.50 (testo 2), 14.25, 14.29, 14.0.8, 17.8, 19.1, 26.4, 26.6, 30.2, 31.12, 31.0.3, 33.5, 38.16, 38.17, 45.2, 46.5, 47.3, 47.4, 47.7, 47.40, 47.68, 47.88, 47.105, 47.127, 49.47a (già 47.65), 49.0.3 e 52.11

Gruppo Azione – Italia Viva – RenewEurope

1.5, 14.17, 17.1, 17.9, 18.7 (testo 2), 18.33, 18.36, 18.0.4 (testo 2), 26.3, 28.2, 29.0.2, 33.0.1, 40.3, 46.4, 47.41 (testo 2), 47.106, 50.2 e 50.6

Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)

18.14, 29.4, 30.0.1, 38.10, 38.18, 43.0.2, 47.94, 47.102, 47.0.11 e 57.2

Gruppo Misto

1.10, 1.14, 2.4, 2.0.5, 3.3, 4.14, 9.0.1, 10.10, 14.5 e 24.14

Gruppo Civici d'Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l'Italia – Italia al Centro) – MAIE

7.0.11, 14.0.2, 18.43, 18.0.5, 31.6, 38.11 e 47.18

Plenaria**55^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CALANDRINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9, 5, 6 e 11-A) – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvato all'unanimità.

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di origine governativa, risulta corredato di relazione tecnica, che quantifica gli oneri di personale per le missioni in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5. Per i restanti articoli, l'articolo 4, comma, 1, pone una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2 dell'Accordo, in tema di obiettivi, chiede conferma che non derivino ulteriori oneri dalle lettere *c.*, *d.* ed *f.* del paragrafo 1, concernenti, rispettivamente, la cooperazione tecnica, il contrasto alla pirateria e le attività congiunte di addestramento.

Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *e.* ed *f.*, dell'Accordo, sulle aree di cooperazione, chiede conferma che la partecipazione ad attività sportive e il supporto ad iniziative commerciali avverranno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo, sull'organizzazione delle attività addestrative, chiede conferma che la richiesta dell'altra parte di utilizzo di infrastrutture ed aree addestrative nel territorio italiano non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, concernente gli aspetti finanziari, chiede conferma, come peraltro asserito dalla relazione tecnica, che, in caso di richieste della Parte ghanese, lo Stato italiano non concederà anticipazioni al personale inviato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di approfondimenti istruttori, è revocata l'improponibilità della proposta 42.3, che risulta pertanto proponibile.

Dichiara inoltre improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 47.141 (analogo al 49.0.11 già improponibile).

Fa presente che sono state presentate le riformulazioni 3.8 (testo 2), 7.0.19 (testo 2), 18.33 (testo 2), 26.4 (testo 2), 38.1 (testo 2), 42.3 (testo 2) e 47.13 (testo 3), pubblicate in allegato.

Comunica inoltre che l'emendamento 1.11 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/564/21/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 564
(al testo del decreto-legge)**

G/564/21/5 (già em. 1.11)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»,

premesso che:

il disegno di legge in esame all’articolo 1 intitolato «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR» al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l’efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

ciò nonostante si prevede solo in alcuni casi la proroga dei contratti in essere, senza tuttavia affrontare in maniera compiuta la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni né affrontare la questione, per taluni aspetti ancora più critica, di tutti i prestatori di lavoro con contratto a termine, assunti tramite le agenzie di somministrazione;

quello che comunemente viene denominato il «precariato storico» nelle pubbliche amministrazioni costituisce un freno all’efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce

le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione del personale impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR;

a prorogare, con il primo provvedimento utile, i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni;

a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017.

Art. 3.**3.8 (testo 2)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a. *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «5-bis», aggiungere infine le seguenti parole:* «ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori Comuni o Città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di Missione di cui all'articolo 2, comma 1»;

b. *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di competenza connessi all'attuazione del PNRR, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, posto a carico dei liberi consorzi comunali in misura necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio fino alla data di conclusione degli interventi, in tutto o in parte, finanziati con le risorse del PNRR.».

Art. 7.**7.0.19 (testo 2)**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo

della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

b) le garanzie in favore delle stazioni appaltanti, sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti;

c) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 105, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.

2. Per le opere di cui al comma 1, le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili. In tale sede può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato».

Art. 18.

18.33 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le opere di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relative agli interventi rilevanti e agli interventi di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché gli interventi rilevanti e di minore rilevanza di cui agli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'evidenza di ricezione attesta il deposito ed abilita l'inizio dei relativi lavori strutturali. Sono esclusi dalla presentazione e dal deposito all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'art. 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'articolo 45, comma 5 e all'articolo 49 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

Art. 26.

26.4 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente:

"4-*ter*. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale."»;

b) *al comma 8, sostituire le parole «un importo non superiore all'un per cento» con le seguenti: «un importo non superiore al due per cento».*

Art. 38.**38.1 (testo 2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO

All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «può concedere» con le seguenti: «concede»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel corso delle trattative avviate ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può formulare proposte di accordi transattivi all'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro che, condizionatamente al raggiungimento di un contratto o di un accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo prevedono il pagamento, parziale o anche dilazionato, del debito, anche se già affidato in carico all'agente della riscossione, e dei relativi accessori in misura non inferiore al pagamento previsto in caso di liquidazione. La proposta di accordo produce effetti se è raccolta in un processo verbale sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere dopo che il giudice, sentito l'esperto sul fatto che le trattative sono in corso e si stanno svolgendo secondo correttezza e buona fede e assunti i necessari mezzi istruttori, ne ha valutato la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e ha verificato l'assenza di pregiudizio per gli altri creditori. Al procedimento si applica l'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.»;

c) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituire le parole: "dei bilanci relativi all'esercizio 2022" con le seguenti: "dei bilanci relativi all'esercizio 2023.";

4-ter. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25-undecies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuto agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il libero accesso alla piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'articolo 13, per consentire all'imprenditore la conduzione del test pratico di sostenibilità del debito esistente, indipendentemente dalla richiesta di nomina di un esperto ai sensi dell'articolo 12. A tal fine, resta fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.";

b) all'articolo 353, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1 è assicurata la presenza, come componenti dell'osservatorio, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.";

4-*quater*. All'articolo 8 della legge 31 agosto 2022, n. 130, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consilia-tura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento";».

Art. 42.

42.3 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare la continuità dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, in complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 4.4, Ri-forma 4.2, all'articolo 21-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".».

Art. 47.

47.13 (testo 3)

DREOSTO, Claudio BORGHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole "le aree" sono aggiunte le seguenti ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),"»;

2) *alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «1»:*

1) *sopprimere le parole:* «e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le opere connesse e le opere di rete funzionali a tali impianti, ove realizzate con cavidotto interrato, sono sempre realizzabili mediante manutenzione ordinaria anche qualora non ricadenti sulle predette aree.»;

b) *sostituire il capoverso «2» con il seguente:* «2. Se l'impianto di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero i cavidotti interrati si trovano su area interessata da vincoli archeologici, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che potrà esprimersi con parere positivo, indicando eventualmente anche prescrizioni che consentano di realizzare il progetto.»;

c) *al capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Alternativamente, decorsi i trenta giorni in assenza di diniego espresso, il parere della soprintendenza si intende acquisito positivamente.»;

3) *dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) all'articolo 22, comma 1-bis, le parole: ", ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche" sono sostituite con le seguenti: "alle opere elettriche interrate ovunque ubicate e, ove non ricadenti su aree non idonee, alle altre opere e alle infrastrutture elettriche";

b-ter) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: "Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale".»;

4) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse"»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il prov-

vedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria
32^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, il membro del Parlamento europeo, onorevole Antonio Maria Rinaldi.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, del membro del Parlamento europeo, Antonio Maria Rinaldi, in relazione all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'onorevole Rinaldi.

L'onorevole RINALDI, intervenendo da remoto, ritiene utile lo scambio proficuo tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo su una tema-

tica delicata ed attuale in modo da poter coordinare al meglio l'attività di esame di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Ricorda, in premessa, le tempistiche previste per delineare quella che sarà la posizione del Parlamento Europeo e che in un secondo momento verrà discussa insieme alla Commissione Europea e Consiglio, nel cosiddetto Trilogo, per giungere ad un testo di compromesso uniforme che diventi poi il Regolamento effettivo.

Il dossier in questione è stato presentato dalla Commissione Europea lo scorso 26 ottobre, e assegnato alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo che, lo esaminerà, nei prossimi 3/4 mesi con i relatori designati dai vari gruppi politici, per trovare un testo di compromesso e quindi la posizione del Parlamento.

Dopo aver dato conto delle designazioni dei relatori da parte dei gruppi, fa presente che è stato designato dal gruppo ID- Italia relatore ombra e che lo scorso 2 marzo, il relatore Hoogeveen ha inoltrato il *draft report* della proposta, sulla base di quella presentata dalla Commissione Europea, emendandola con 13 emendamenti.

La prossima settimana vi sarà la presentazione ufficiale del testo durante la riunione della Commissione ECON. La scadenza per la presentazione degli emendamenti da parte degli altri gruppi politici e dei relatori ombra è fissata per il prossimo lunedì 17 aprile.

A tal proposito, secondo l'oratore, il confronto odierno è un ottimo punto di partenza per modulare le priorità ed i cosiddetti «semafori rossi» a tutela dei consumatori e del sistema bancario italiano.

Tra maggio e giugno prossimi i relatori ombra, si riuniranno per discutere delle varie proposte emendative e trovare un testo condiviso: ribadisce che in quella sede, come rappresentante eletto, porterà avanti le posizioni del sistema Italia.

Il voto nella Commissione ECON è previsto per il 28 giugno prossimo, e nel caso il testo ottenga una maggioranza, sarà poi presentato in Plenaria, come posizione ufficiale della Commissione ECON, per la votazione di tutto il Parlamento il prossimo luglio, con ogni probabilità nella Plenaria dal 10 al 13 luglio. La prassi è che il testo votato in Commissione sia la linea «raccomandata» nel voto della Plenaria.

L'ultima fase di discussione sarà quella di Trilogo, dove le tre istituzioni, Parlamento, Commissione e Consiglio, ognuno con il proprio testo, cercheranno di negoziare una posizione comune, prima a livello politico e poi a livello tecnico, che poi diventerà il definitivo Regolamento.

L'oratore passa quindi ad illustrare i contenuti della proposta in titolo, sottolineando che lo scopo è quello di rendere i pagamenti istantanei (IP) una modalità di pagamento molto diffusa, come già avviene in alcuni paesi dell'Unione Europea (come ad esempio Paesi Bassi, Estonia e Spagna) e permettere di trasferire immediatamente fondi, rendendoli immediatamente fruibili per i beneficiari e così ridurre l'elevato livello di concentrazione nel mercato dei *Points of Interaction* (PoI).

Come è noto tali pagamenti consistono in un trasferimento di denaro dal conto del pagatore a quello del beneficiario nell'arco di pochi secondi

(circa 10 secondi), fornendo un servizio attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. L'utilizzo di pagamenti istantanei secondo il testo della Commissione comporterebbe numerosi vantaggi per i consumatori; tuttavia, la loro diffusione procede a rilento, come testimoniato dal fatto che nel 2021 hanno costituito solo l'11% della totalità dei bonifici effettuati in Italia.

L'obbligo di offrire pagamenti istantanei in euro sussiste per i Prestatori di servizi di pagamenti fatta eccezione per gli istituti di moneta elettronica come da direttiva 2009/110/CE2 e agli istituti di pagamento quali definiti all'articolo 4 punto 4 della direttiva UE 2015/23663.

Alla luce del fatto che al momento dell'adozione del Regolamento *Single Euro Payments Area* (SEPA) tale tipologia di pagamenti non esisteva, prosegue l'oratore, è necessario che lo stesso venga emendato aggiungendo disposizioni specifiche.

Dalla valutazione d'impatto, tenendo in considerazione la scarsa diffusione di questo tipo di pagamenti, sono emerse diverse criticità: i prestatori di servizi di pagamenti, quindi le banche, non ricevono incentivi sufficienti per fornire servizi di pagamenti istantanei; gli oneri di transazione per i pagamenti istantanei non sono vantaggiosi per i consumatori rispetto a quelli previsti da altri metodi di pagamento; un numero consistente di pagamenti istantanei sono stati respinti in quanto erroneamente considerati come coinvolgenti soggetti presenti negli elenchi di sanzioni UE; gli utenti nutrono preoccupazioni relative alla sicurezza dei pagamenti istantanei.

In risposta a tali criticità sono state suggerite alcune soluzioni dalla Commissione Europea: l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, che forniscono un servizio di bonifico in euro, di offrire anche un servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro; il divieto di addebitare oneri superiori per i pagamenti istantanei in euro rispetto ai bonifici ordinari in euro; l'obbligo di effettuare controlli sull'eventuale presenza di clienti negli elenchi delle sanzioni UE in maniera frequente, piuttosto che ad ogni transazione; l'obbligo per prestatori di servizi di pagamento di avvisare i consumatori in caso di rilevamento di discrepanze tra nome del beneficiario e IBAN del beneficiario (dati forniti dal pagatore).

L'oratore fa presente quindi che il regolamento (UE) n. 260/2012 all'articolo 2, sulla base delle modifiche proposte, reca nuove definizioni legate ai pagamenti istantanei, di cui dà conto dettagliatamente circa: l'«Interfaccia degli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP)», l'«Identificativo del conto di pagamento»; le «Persone o entità incluse nell'elenco» e il «sistema di pagamento al dettaglio».

I Prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad offrire il servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro. Per tale servizio sono previste alcune specifiche tecniche, tra cui l'obbligo di ricevere gli ordini di pagamento e di essere raggiungibili per i pagamenti istantanei 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, senza alcuna possibilità di impostare orari di interruzione o limitare l'elaborazione di questi solo ai giorni lavorativi. Inoltre, se un prestatore di servizi di pagamento offre la possibilità di inoltrare più ordini di pagamento per bonifici in blocco, ad esempio pagamenti pe-

riodici per gli stipendi, deve offrire lo stesso servizio per i pagamenti istantanei in euro.

L'introduzione dei nuovi requisiti avverrà secondo la seguente tempistica: ricezione di pagamenti istantanei in euro per gli istituti bancari dell'eurozona nei 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento; invio di pagamenti istantanei in euro per gli istituti bancari dell'eurozona nei 12 mesi dall'entrata in vigore; ricezione dei pagamenti istantanei in euro per i prestatori di servizi di pagamento fuori dall'eurozona nei 30 mesi dall'entrata in vigore; invio di pagamenti istantanei in euro per prestatori di servizi di pagamento fuori dall'eurozona nei 36 mesi dall'entrata in vigore.

L'articolo 5-ter reca disposizioni sulle commissioni sui bonifici istantanei, prevedendosi, tra l'altro, che gli oneri applicati dai prestatori di servizi di pagamento per l'invio o la ricezione di pagamenti istantanei in euro non dovrebbero essere superiori agli oneri applicati dallo stesso istituto bancario per l'invio o la ricezione di un bonifico non istantaneo in euro.

L'articolo 5-quater si riferisce alle discrepanze tra il nome e l'identificativo del conto di pagamento del beneficiario in caso di bonifici istantanei. Tutti i prestatori di servizi di pagamento che offrono il servizio di invio di pagamenti istantanei in euro sono tenuti a fornire ai propri clienti un servizio che verifichi che l'IBAN del beneficiario corrisponda al nominativo del beneficiario e comunicando al consumatore l'eventuale difformità rilevata. La notifica deve avvenire prima che il pagatore finalizzi l'ordine di pagamento e prima che gli istituti bancari eseguano il bonifico. Tuttavia, il consumatore rimane libero di inoltrare o meno l'ordine di pagamento.

In merito all'articolo 5-quinqueis relativo allo screening degli utilizzatori servizi di pagamento (USP) per quanto riguarda le sanzioni dell'Unione in caso di bonifici istantanei, fa presente che le banche sono tenute a verificare almeno una volta al giorno se uno dei loro clienti sia soggetto a sanzioni dell'UE e, in ogni caso, immediatamente dopo l'entrata in vigore di eventuali designazioni nuove o modificate. Qualora l'istituto del pagatore o del beneficiario non effettui la verifica richiesta e sia successivamente coinvolto nell'esecuzione di un pagamento istantaneo per un pagatore o un beneficiario soggetto a sanzioni dell'Unione, verrà ritenuto responsabile di qualsiasi danno finanziario arrecato all'altro istituto bancario coinvolto nel trasferimento, ai sensi dei Regolamenti sulle sanzioni dell'UE.

All'articolo 11 sono inseriti due nuovi paragrafi relativi alle sanzioni che prevedono che nel caso un istituto bancario venisse meno agli obblighi giuridici previsti nella proposta, l'erogazione delle sanzioni spetterebbe agli Stati membri. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

L'oratore dà conto degli incontri con i diversi portatori di interesse italiani, i quali hanno espresso le loro forti perplessità, illustrando quelli che sono i punti critici che potrebbero creare difficoltà al settore. Tra queste perplessità vengono riportate quelle che più condivide, tenuto conto che la Sua priorità resta sempre la tutela dei consumatori.

In generale la proposta è percepita come troppo ampia, forse anche sproporzionata ed ha delle tempistiche troppo stringenti per l'implementazione degli obblighi previsti dal regolamento (articolo 5-*bis*) e che quindi dovrebbero essere allungati. L'obbligo di fornire pagamenti istantanei a tutte le banche, anche quelle più piccole, può essere estremamente dispendioso, visto che in alcuni casi la richiesta è pari a zero.

Analoghe perplessità emergono per l'obbligo per gli istituti bancari di offrire un servizio di pagamenti istantanei tramite tutti i canali in cui è offerto un trasferimento regolare, in quanto tale obbligo comporterebbe ingenti investimenti ed elevati costi di elaborazione, senza effettivamente rappresentare un valore aggiunto, oltre al fatto che non tutti i canali sono adatti a questo tipo di pagamento (come ad esempio ATM – Bancomat). A suo avviso dovrebbe essere una libera scelta da parte dell'istituto se offrire al cliente questo tipo di pagamento e tramite quali canali.

Altro punto molto controverso è quello dei costi, difatti la Commissione propone di mantenere il costo dei bonifici istantanei uguale a quello dei bonifici ordinari, per quanto siano due tipi di transazioni differenti. Secondo l'oratore la soluzione migliore potrebbe essere che il prezzo venga determinato dal mercato conformemente al libero scambio e non dettato in maniera aprioristica. Attualmente i costi dei servizi offerti ai correntisti sono inseriti nella maggioranza dei casi in pacchetti definiti dalla libera contrattazione e non a consumo unitario. Tanto più che per come è attualmente scritta la proposta si potrebbero creare dei problemi di livellamento del prezzo verso l'alto piuttosto che verso il basso.

Anche il controllo di corrispondenza tra nome del beneficiario ed IBAN, insufficiente per proteggere i consumatori da frodi come *phishing* e *malware*, costituisce un profilo problematico.

Infatti, fra le proposte vi è quella di eliminare l'obbligo di esplicitare il grado di discrepanza tra nome ed IBAN, oppure, come soluzione alternativa, la creazione di un sistema standard per la categorizzazione del grado di discrepanza, in modo che le banche trattino livelli di discrepanza simili in maniera uniforme. Si tratta di una questione molto critica per i profili di tutela della *privacy* dei dati personali dei clienti e dei data base delle banche che sono coinvolte nell'operazione.

Infine, la questione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni sullo *screening*; è sicuramente importante che ve ne sia uno attento, ma anche qui mi è stato fatto presente che il termine utilizzato «immediatamente» sia abbastanza irrealistico poiché gli elenchi delle sanzioni sono disponibili con un giorno di ritardo rispetto al loro aggiornamento.

Altro punto critico da evidenziare è il rischio, insito nella natura stessa dell'immediatezza del trasferimento, non soggetto a revoca, e di diffusione di nuove forme di criminalità per imporre trasferimenti di denaro attraverso l'uso del dispositivo mobile. Anche l'immediatezza del trasferimento potrebbe facilitare forme criminali a supporto di pagamenti illeciti, tenendo conto dell'impossibilità di qualsiasi controllo antiriciclaggio nel breve periodo.

Conclude sottolineando la rilevanza di molteplici aspetti da chiarire e valutare preventivamente al fine di giungere ad un Regolamento che tenga conto delle esigenze dei consumatori (cittadini ed imprese) e degli istituti di credito.

Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), a giudizio del quale le innovazioni tecnologiche che si prospettano impongono certamente un adeguamento legale, ai fini di rendere concreti i vantaggi per i consumatori, ma ritiene che in molte parti l'intervento normativo rischia di appesantire aspetti che sarebbe più opportuno lasciare alla libera contrattazione di mercato, fermo restando le esigenze di coordinamento delle giurisdizioni degli Stati membri.

Conclude chiedendo un ulteriore approfondimento degli aspetti di *privacy* oggetto di riflessioni critiche da parte dell'audit.

Il senatore TURCO (*M5S*) chiede informazioni circa la realizzazione del progetto dell'Euro digitale nonché una valutazione da parte dell'audit del recente innalzamento del limite del contante per le compravendite in Italia, previsto dall'ultima legge di bilancio.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) chiede di chiarire se tra i prestatori di servizio di pagamento sono ricomprese anche aziende non finanziarie, mettendo in evidenza il rischio che un eventuale ingresso sul mercato dei pagamenti istantanei di soggetti non bancari possa avere effetti negativi sulle aziende creditizie. Condivide l'osservazione che l'imposizione di commissioni minime sia problematica e conclude l'intervento sottolineando come i tempi brevissimi di effettuazione del bonifico bancario istantaneo vadano necessariamente coordinati con la possibilità di revocare l'ordine di bonifico.

L'onorevole RINALDI ribadisce la rilevanza della questione della tutela della *privacy* poiché la necessaria verifica della corrispondenza tra l'identità del beneficiario e l'Iban dello stesso rischia di aprire una falla nella tutela di dati estremamente sensibili: la proposta della Commissione europea al momento non sembra dare risposte confortanti. Infatti la Banca ricevente l'ordine di bonifico istantaneo ha l'obbligo di verifica preventiva anche in assenza di esecuzione del bonifico stesso. Fa presente inoltre che le banche di piccole dimensioni, che ad oggi non offrono il servizio istantaneo ordinario, sarebbero costrette con costi ingenti a implementare tale servizio. Dal proprio punto di vista la previsione di un obbligo, tenendo anche conto che le banche di maggiori dimensioni hanno già rappresentato l'esigenza di un ampliamento dei tempi attuativi, non appare opportuno. In linea generale, ritiene che il futuro dei pagamenti bancari sarà caratterizzato da una forte espansione di tale sistema di pagamento immediato.

In merito ai rilievi del senatore Turco fa presente che il progetto di Euro digitale al momento appare in una fase di ulteriore riflessione: d'altro

canto, una tale infrastruttura normativa ha senso solo in un contesto di regole globali.

In merito alle osservazioni del presidente Garavaglia, fa presente che i soggetti abilitati sono solo gli intermediari finanziari.

Per quanto riguarda il meccanismo della revoca del bonifico istantaneo, condivide le preoccupazioni del presidente Garavaglia e insiste sui profili di rischio di utilizzo illecito delle opportunità offerte da tale nuovo strumento di pagamento.

Interviene incidentalmente il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), a giudizio del quale anche sotto tale profilo la strada maestra è lasciare la libera scelta ai consumatori.

Riprende l'intervento l'onorevole RINALDI, il quale insiste sulla necessità di valutare approfonditamente i profili critici della proposta in esame, pur nella piena adesione al suo progetto e agli obiettivi finali.

Riprendendo un ulteriore intervento del senatore Cottarelli, ritiene che una soluzione potrebbe essere quella di prevedere l'esecuzione del bonifico dopo la verifica di corrispondenza.

Il presidente GARAVAGLIA, nel concludere l'audizione, fa presente che un riflesso delle questioni affrontate nel corso dell'audizione, in particolare della struttura normativa dell'Euro digitale, è costituito dal recente decreto-legge n. 25 in materia di strumenti finanziari digitali, assegnato in sede referente alla Commissione, la cui programmazione è oggetto dell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta.

Ringrazia dunque l'onorevole Rinaldi per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione relativa all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo svoltasi poc'anzi, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria
24^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore **MARCHESCHI (Fdi)** sul provvedimento in titolo, soffermandosi sull'articolo 3, recante disciplina del riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione.

Il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle

attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*)).

Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Passando a una esposizione dettagliata dei contenuti dell'articolo 3, specifica che la novella di cui alla lettera *a*) del comma 1 modifica la rubrica dell'articolo oggetto delle novelle di cui al medesimo comma 1, al fine di tener conto della portata delle stesse.

La lettera *b*) adegua il richiamo di alcuni Ministeri in relazione alle norme sopravvenute ed integra l'ambito delle attività dei programmi ministeriali in oggetto, aggiungendo – rispetto all'istruzione e alla formazione professionale – il riferimento alla formazione civico-linguistica; una delle novelle di cui alla successiva lettera *c*) demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di linee guida che definiscano le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Ricorda che, in base alla disciplina vigente, i programmi sono approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione e del merito o – come specificato dalla novella di cui alla lettera *b*) – dal Ministero dell'università e della ricerca e sono realizzati anche in collaborazione con regioni, province autonome ed altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, organismi internazionali, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni.

Precisa che tali attività sono intese al perseguimento dei seguenti obiettivi: l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; l'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; lo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

Con riferimento alla novella di cui alla lettera *c*), fa menzione del principio, da essa introdotto, che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo

svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Fa presente che per le attività che non rientrino in tale fattispecie continuano ad applicarsi, in favore dei partecipanti, i criteri di preferenza al fine dell'ingresso nell'ambito delle quote suddette già previsti dalla precedente disciplina.

Pone, quindi, in evidenza che la lettera *c*) in argomento richiede, al fine del beneficio dell'esclusione dalle quote suddette, che la domanda di visto di ingresso – domanda successiva al rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione – sia presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso e che la medesima istanza sia corredata dalla conferma della disponibilità all'assunzione da parte del datore di lavoro.

Sottolinea che, per il caso in cui siano successivamente accertati elementi ostativi al rilascio del nulla osta – in base ad informazioni assunte dalla questura o in base ai controlli a campione (sui rapporti di lavoro) svolti dall'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate -, restano ferme la revoca del permesso di soggiorno, nonché la revoca del nulla osta e del visto di ingresso e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*) prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti. Resta fermo che per lo svolgimento della verifica e per il relativo termine temporale si applica la disciplina ordinaria, come modificata dall'articolo 2 del decreto in esame.

Per quanto riguarda la novella di cui alla lettera *e*), evidenzia la previsione sulla base della quale, per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine e, in particolare, al fine dello svolgimento dei programmi ministeriali contemplati dalla novella di cui alla lettera *c*), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e società in house, può promuovere la stipulazione di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine.

Passa, infine, a dare conto del comma 2 dell'articolo 3, il quale soppesime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi).

Conclude con la precisazione che la suddetta possibilità resta subordinata alle condizioni che il permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione sia ancora in corso di validità e che sia stato stipulato un contratto di soggiorno per lavoro subordinato o sia stata rilasciata la certifica-

zione della sussistenza dei requisiti per il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Sulla base delle considerazioni svolte, infine, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per esprimere il giudizio negativo del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo, il quale circo-scrive le misure di intervento sulla questione dell'immigrazione a misure di contrasto agli scafisti.

Esprime, altresì, la propria perplessità in ordine alla scelta di procedere in data odierna all'approvazione del parere, anche in considerazione del fatto che non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti in 1^a Commissione e che il testo potrebbe subire rilevanti modifiche.

La senatrice BUCALO (*FdI*) precisa che la Commissione è tenuta ad esprimersi esclusivamente in merito all'articolo 3 del provvedimento, il quale apporta modificazioni alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Dopo che il senatore PIRONDINI (*M5S*) ha dichiarato di ritenere fondata l'osservazione della senatrice D'Elia sotto il profilo metodologico, interviene il PRESIDENTE per chiarire che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 1^a Commissione sul provvedimento, assegnatole in sede primaria, e non anche sul testo risultante dall'eventuale approvazione di proposte emendative.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere del relatore è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un nuovo testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Paganella ha formulato un nuovo testo unificato (NT2), pubblicato in allegato, in cui sono state apportate alcune correzioni prevalentemente di carattere formale al testo unificato già adottato quale testo base nella seduta.

Propone di considerare tale nuovo testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame dei provvedimenti in titolo e di riferire ad esso gli emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il PRESIDENTE avverte, infine, che è stata presentata una ulteriore richiesta di audizione della FederEsuli.

Interviene, al riguardo, il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), promotore della nuova richiesta di audizione, per rimettere al giudizio della Commissione la valutazione sull'opportunità di audire la suddetta Federazione, qualora tale passaggio procedurale dovesse recare un rallentamento dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della precisazione del senatore Gasparri, propone di richiedere alla FederEsuli un contributo scritto, da acquisire agli atti della Commissione.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. – *Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività*

(503) MARCHESCHI e LIRIS. – *Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali*

(Discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni dei provvedimenti in titolo, dei quali la Commissione avvia l'esame congiunto in sede redigente.

Anticipa che l'Atto Senato n. 279 è volto a riconoscere agevolazioni fiscali per le associazioni musicali amatoriali dedite alla promozione della musica in tutte le sue forme, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento musicale,

mentre l'Atto Senato n. 503 dispone l'istituzione di un elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali. Tra esse trovano espresso specifico riconoscimento le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea, in favore delle quali sono previste misure di sostegno di diversa natura.

Illustra, quindi, in dettaglio l'Atto Senato n. 279, composto di quattro articoli, menzionando innanzitutto l'articolo 1, il quale definisce le associazioni musicali amatoriali quali enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale, nonché la valorizzazione e la promozione della musica in tutte le sue forme.

Ai fini del disegno di legge, sono considerate nel novero delle associazioni musicali amatoriali, a titolo esemplificativo, bande musicali, cori, associazioni e orchestre mandolinistiche, orchestre sinfoniche e gruppi *folk*.

Si sofferma, poi, sull'articolo 2, che reca disciplina delle agevolazioni e semplificazioni fiscali per dette associazioni, precisando che alle associazioni costituite ai sensi del codice del terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) continua ad applicarsi la disciplina prevista dal codice medesimo.

L'articolo prevede, inoltre, detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento.

Evidenzia, nello specifico, che vengono incluse fra le voci cui spetta la detrazione dall'imposta lorda (ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986-TUIR) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi medesimi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni. La detrazione è riconosciuta a condizione che tali attività siano effettuate presso enti riconosciuti da una pubblica amministrazione o presso associazioni musicali amatoriali.

L'articolo 2 interviene, inoltre, sulla disciplina dei cosiddetti «redditi diversi» di cui all'articolo 67 del TUIR, a cui sono assoggettati, a legislazione vigente, fra l'altro, i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche. Specifica che tale regime viene ora esteso anche alla medesima tipologia di redditi erogati ai formatori.

Richiama, quindi, la novella all'articolo 148 del TUIR, volta ad estendere alle associazioni musicali amatoriali la disposizione – prevista a legislazione vigente in favore di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche – relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali non si considerano commerciali le attività svolte.

Tutte le suddette associazioni sono, inoltre, espressamente escluse dall'ambito di applicabilità dell'articolo 149 del TUIR, che dispone la perdita della qualifica di ente non commerciale.

L'articolo prevede, infine, che alle associazioni musicali amatoriali si applichino le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Osserva, al riguardo, che il principale beneficio è costituito dalla circostanza che, con l'adesione al regime agevolato di cui a tale legge, le entrate delle attività commerciali (a condizione che non superino una determinata soglia) vengono assoggettate a tassazione IRES solo per il 3 per cento, con una conseguente deduzione del 97 per cento dei proventi derivanti da attività commerciali.

Dà conto dell'articolo 3, il quale interviene in ordine alla copertura degli oneri, quantificati in 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso (evidenzia che l'annualità 2022 è da aggiornare in sede emendativa). A detti oneri si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Accenna all'articolo 4, che dispone in merito alla data di entrata in vigore della legge.

Passa, quindi, alla illustrazione dell'Atto Senato n. 503, specificando che esso si compone di otto articoli.

Espone il contenuto dell'articolo 1, il quale definisce le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea «enti associativi culturali senza scopo di lucro, costituiti per valorizzare e promuovere la musica popolare contemporanea».

L'articolo identifica, inoltre, la musica popolare contemporanea in ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, menzionando, a titolo esemplificativo, i generi musicali *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap*.

Ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal provvedimento, le associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea sono tenute a iscriversi all'elenco nazionale telematico delle associazioni musicali amatoriali, istituito, presso il Ministero della cultura, dall'articolo 2. La definizione dei criteri e delle modalità di iscrizione nel suddetto elenco è demandata alla competente Direzione generale del Ministero della cultura.

In merito all'articolo 3, sottolinea che esso interviene sugli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di estendere alle associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea la disposizione relativa alle fattispecie al ricorrere delle quali, per altre associazioni, non si considerano commerciali le attività svolte, nonché per escludere anche le associazioni musicali amatoriali di musica contemporanea dalla perdita della qualifica di ente non commerciale. Osserva che analogo intervento legislativo è previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'Atto Senato n. 279 con riferimento alle associazioni musicali amatoriali.

In relazione all'articolo 4, menziona la novella all'articolo 2 della legge n. 163 del 1985, che disciplina la ripartizione del Fondo unico

per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo). Con la citata modificazione si prevede che, nell'ambito della ripartizione, una quota di almeno il 5 per cento sia riservata esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5, il quale interviene sull'articolo 2 della legge n. 106 del 2022, che ha conferito deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore.

Con l'intervento legislativo in questione, si prevede che i decreti legislativi da adottare includano disposizioni specifiche volte alla promozione e alla valorizzazione della musica popolare contemporanea.

Ciò anche al fine di dare piena attuazione al principio del riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici, quali fattori di crescita socio-culturale, sancito dall'articolo 1, comma 3, lettera *a*), della legge n. 175 del 2017 (recante disposizioni in materia di spettacolo).

In merito all'articolo 6, sottolinea che esso dispone l'istituzione, presso il Ministero della cultura, del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea amatoriale, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Tale Fondo è destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte dalle scuole di musica iscritte nei registri regionali e da quelle riconosciute da una pubblica amministrazione nonché dalle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Alla definizione delle modalità di funzionamento e di accesso al Fondo provvede il Ministro della cultura, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dà conto dell'articolo 7, il quale disciplina, con decorrenza dall'anno 2023, la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo agli studenti di età compresa tra i 5 e i 23 anni, iscritti a: licei musicali, corsi musicali presso conservatori di musica, istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione, associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea. L'acquisto dello strumento musicale deve essere coerente con il corso di studi o con l'attività dell'associazione.

Il contributo concesso è pari al 50 per cento del prezzo finale dello strumento, entro un limite massimo di spesa di euro 1.000, nonché nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui.

Sottolinea che, ai fini della concessione, la disposizione in esame opera un rinvio ai criteri e alle modalità previste dall'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, il quale già riconosceva, per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali parreggiati, un contributo *una tantum* per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo.

Aggiunge che il predetto contributo è concesso anche per l'acquisto di programmi e strumenti per la produzione musicale.

È demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in argomento, ivi comprese le modalità per usufruire del contributo, il regime dei controlli, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Conclude con un cenno all'articolo 8, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per l'attenzione dimostrata dalla Commissione nei riguardi del provvedimento di cui è promotrice, con il quale si intendono sostenere, in particolare, le bande musicali.

Osserva, infatti, che, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017), le associazioni bandistiche dovranno decidere se iscriversi al Registro degli enti del Terzo settore e diventare associazioni di promozione sociale (APS), assumendosi incombenze che male si conciliano con attività fondate su prestazioni di volontariato.

Ricorda che le bande musicali, soprattutto nei piccoli comuni, animano, con la loro presenza, tutte le cerimonie delle comunità, svolgendo una rilevante funzione sociale che va ad aggiungersi alla meritoria attività musicale e di formazione musicale.

Inoltre, per il fatto di essere corpi ai quali appartengono persone di età diversa, dagli otto agli ottanta anni, rappresentano un importante elemento aggregativo della comunità.

Considerato che sul territorio nazionale sono presenti circa 5.000 bande musicali, ciascuna delle quali costituita da circa 30 soggetti, il provvedimento coinvolge 150.000 persone, alle quali si aggiungono i circa 100.000 allievi di cui i corpi musicali curano la formazione.

Dopo aver posto in luce il carattere trasversale della proposta legislativa, intesa ad accordare agevolazioni fiscali alle associazioni musicali amatoriali, conclude auspicando una celere approvazione dei provvedimenti in esame.

Interviene, quindi, il senatore MARCHESCHI (*FdI*), primo firmatario del disegno di legge n. 503, il quale precisa che la propria proposta si focalizza sulle associazioni musicali amatoriali di musica popolare contemporanea.

Evidenzia, al riguardo, che nella ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (che ha assunto la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo con l'articolo 1, comma 631, della legge n.

197 del 2022) sono state tradizionalmente privilegiate le espressioni della musica cosiddetta «colta» (quali la musica lirica e quella sinfonica).

A suo giudizio, ne sono risultate penalizzati sia i corpi bandistici sia altri generi musicali, espressione di linguaggi giovanili, quali i generi *pop*, *rock*, elettronica, *jazz*, *rap*, *hip hop*, *trap* richiamati nella proposta legislativa n. 503.

Sottolinea che, al fine di sopperire a tale situazione, il provvedimento prevede di riservare esclusivamente all'attività musicale svolta da enti o associazioni riconosciuti che operano nell'ambito della musica popolare contemporanea una quota di almeno il 5 per cento del menzionato Fondo.

In relazione alla disposizione del provvedimento che prevede la concessione *una tantum* di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, pone in evidenza l'importanza di individuare con esattezza i requisiti per accedere al beneficio, che deve essere rivolto a giovani le cui famiglie non sarebbero altrimenti in grado di poter acquistare lo strumento.

Si sofferma, infine, sulla disposizione che istituisce un Fondo destinato a finanziare le attività relative alla musica popolare contemporanea svolte da scuole di musica che godono di determinati riconoscimenti.

Osserva, al riguardo, come tali scuole svolgano una fondamentale funzione di educazione musicale soprattutto nei riguardi di giovani le cui famiglie avrebbero difficoltà a rivolgersi a insegnanti privati.

Il PRESIDENTE suggerisce l'opportunità di istituire un Comitato ristretto che provveda a redigere un testo unificato dei provvedimenti in titolo al quale riferire le proposte emendative.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver anticipato l'intenzione del proprio Gruppo di presentare emendamenti, esprime il proprio consenso rispetto all'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, dichiarandosi consapevole, anche in ragione della propria esperienza come assessore provinciale, della rilevanza dell'attività svolta sui territori dalle associazioni musicali amatoriali.

Dopo una richiesta di chiarimenti da parte della senatrice ALOISIO (*M5S*) in merito all'intenzione di procedere alla formulazione di un testo unificato delle due proposte, interviene la senatrice ROJC (*PD-IDP*) per esprimere la propria condivisione rispetto alla scelta della Commissione di avviare l'esame dei provvedimenti in titolo. Fa espressa menzione dell'elevato valore sociale nonché della funzione di educazione musicale svolta dalle corali. Si dichiara convinta che le associazioni musicali amatoriali rappresentino un eccellente punto di partenza per la formazione di musicisti professionisti. Conclude richiamando l'attenzione sulle condizioni di precarietà alle quali sono spesso costretti musicisti di elevato livello, ritenendo che tale tema non sia distante da quello considerato nelle proposte in esame.

Il PRESIDENTE, con riferimento alla richiesta di chiarimenti della senatrice Aloisio, evidenzia che la predisposizione di un testo unificato determinerà un arricchimento dei contenuti delle due proposte e al contempo ne renderà più agevole e spedito l'esame.

Il senatore PIRONDINI (M5S), dopo aver sottolineato che le due proposte sono comunque caratterizzate da proprie specificità, esprime la propria perplessità in ordine alle disposizioni che intendono attingere alle risorse del Fondo unico per lo spettacolo a scapito di altre espressioni di cultura musicale, quali l'opera lirica, per la cui realizzazione si rendono necessari costi non comprimibili.

Con riferimento alla concessione di un *bonus* per l'acquisto di un nuovo strumento musicale, sottolinea come il sistema di istruzione pubblico del Paese non preveda la possibilità di una formazione musicale dei ragazzi fin dall'infanzia, determinando la conseguente necessità di rivolgersi a strutture di formazione private.

Conclude l'intervento manifestando la sua condivisione per la volontà espressa dalle proposte di impiegare risorse pubbliche nelle realtà in argomento.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a nominare il loro rappresentante in seno al Comitato ristretto che si riunirà mercoledì 29 marzo per la formulazione del testo unificato al quale riferire gli ordini del giorno e le proposte emendative.

Qualora il Comitato concluda i propri lavori in tempo utile, preannuncia sin d'ora l'intenzione di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ore 12 del 12 aprile.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione, per il parere al Governo, gli schemi di decreto ministeriale recanti rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Puglia (n. 33) e con riferimento alla regione Toscana (n. 34), nonché rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (n. 35) e con riferimento alla regione Lazio (n. 36). Propone che tali atti siano posti all'ordine del giorno della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che, con riferimento alle disposizioni di specifico interesse, l'articolo 3 disciplina il riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione;

rilevato che nello specifico:

il comma 1 dell'articolo 3 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), recata dall'articolo 23 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);

le novelle contenute in tale comma: i) integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); ii) introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); iii) prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*));

considerato infine che il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 317, 533, 548

NT2

Il Relatore

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, *design*, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del comma 2-bis.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;

b) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni rispetto alle grandi sofferenze patite dal popolo giuliano-dalmata dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a seguito della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del Comitato tecnico-scientifico, istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-ter. – 1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi) di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 317, 533, 548 NT2**

Art. 1.

1.1

ALOISIO

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto» con le seguenti: «Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, indicano con cadenza annuale un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto agli studenti dei licei artistici.».

1.2

GASPARRI

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «2-bis»:

1) al primo periodo, dopo la parola: «(AFAM)» sono aggiunte le seguenti: «e la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «le istituzioni dell'AFAM» sono aggiunte le seguenti: «e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini»;

*b) al capoverso «2-ter», le parole: «a fissare i criteri per l'emana-
zione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e
per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica,»
sono sostituite con le seguenti: «alla costituzione di un comitato tec-*

nico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università, che si avvale della consulenza di storici dell'arte per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica».

1.3

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni» inserire le seguenti: «, nonché di favorire il dialogo interculturale».

1.4

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «e della Dalmazia» inserire le seguenti: «e delle altre popolazioni del territorio».

1.5

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «a seguito» con le seguenti: «durante e a seguito».

1.7

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione per la didattica della frontiera adriatica del 20 ottobre 2022».

1.10

ROJC, VERDUCCI, SPAGNOLLI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 2-ter» sostituire le parole: «e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste» con le seguenti: «all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste, alla Federazione delle associazioni degli esuli Istriani Fiumani e dalmati per le attività di studio delle vicende dell'esodo, alla Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, all'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria, che promuova in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e valorizzi il patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia, al Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e al Circolo "Istria" che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico.».

1.11

MENIA, COSENZA, BUCALO, IANNONE, MARCHESCHI, MELCHIORRE, SPERANZON

Al comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste";

b-ter) all'articolo 4, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si sono concluse le votazioni degli emendamenti.

Il relatore AMIDEI (*FdI*), nell'esprimere soddisfazione per l'andamento dei lavori, preannuncia la necessità di un coordinamento con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.1 (testo 2). Si tratta infatti di approfondire ulteriormente il rapporto tra la struttura di appartenenza e l'inventore, che si riserva di chiarire a breve.

Il presidente DE CARLO fa presente che la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Alla luce della richiesta del relatore, d'accordo con il vice ministro Valentini, propone di rinviare la discussione alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il relatore Pogliese ha svolto ieri la relazione introduttiva, dichiara aperto il dibattito.

In discussione generale interviene il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), per lamentare preliminarmente l'assenza dei requisiti d'urgenza previsti dalla Costituzione. Deplora quindi l'abuso della decretazione d'urgenza, nonostante l'attuale maggioranza avesse a suo tempo assicurato il rispetto della centralità del Parlamento nella produzione legislativa.

Giudica poi un elemento di arretramento l'eliminazione della protezione speciale e ritiene che le modifiche agli istituti coinvolti avrebbero dovuto essere oggetto di un disegno di legge ordinario, previa valutazione di compatibilità con i vincoli costituzionali e gli obblighi internazionali.

Contrariamente a quanto affermato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'interno, nega che il provvedimento riesca a scongiurare eventi tragici come quello accaduto a Cutro, tanto più che esso introduce una logica punitiva, poco lungimirante e non risolutiva dei problemi connessi al fenomeno migratorio. Sarebbe stato, a suo giudizio, più opportuno disciplinare in maniera organica gli ingressi, la permanenza nei centri di accoglienza e la cornice dei diritti e doveri dei migranti, anziché fornire come unica risposta quella dell'allontanamento.

Reputa pertanto discutibili le scelte sottese al provvedimento in titolo, nel quadro sia del diritto internazionale sia del diritto costituzionale. Afferma poi che le disposizioni di competenza non assicurano maggiore tutela, ma avranno l'effetto di incrementare ulteriormente il numero di irregolari che non potranno essere rimpatriati, in mancanza di accordi con i Paesi di origine. Ciò alimenterà dunque lo sfruttamento, il lavoro nero e il reclutamento da parte della criminalità.

In conclusione, auspicando che vi sia il tempo per esprimere un parere approfondito, ribadisce l'inefficacia e i rischi che il provvedimento inevitabilmente comporterà.

La senatrice NATURALE (*M5S*), associandosi al senatore Martella per la disamina puntuale delle criticità del testo, puntualizza che le associazioni di categoria avrebbero auspicato un numero assai maggiore di in-

gressi, per venire incontro alle necessità dei settori produttivi in termini di reperimento della manodopera.

Ravvisa dunque gravi lacune nel provvedimento, che non riuscirà a evitare l'ulteriore sfruttamento e la crescita del lavoro nero. Sottolinea, al contrario, l'esigenza di garantire dignità e lavoro, nel rispetto della Costituzione.

Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di parere sarà illustrato e votato la settimana prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria
51^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maria Teresa Bellucci e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dell'emendamento 1.100 (testo corretto) del relatore, pubblicato in allegato, che presenta modifiche di mero carattere tecnico rispetto alla formulazione originaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Doc. XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che le Commissioni 1^a e 5^a hanno espresso pareri non ostativi sugli emendamenti approvati, riferiti al *Doc. XXII, n. 9*, già adottato quale testo base.

Avverte quindi che si procederà alla votazione dei singoli articoli.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, sono posti separatamente in votazione gli articoli 1, 2, così come modificato, 3, così come modificato, 4, 5, 6, 7, così come modificato, e 8, i quali risultano approvati all'unanimità.

La Commissione unanime conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul *Doc. XXII, n. 9*, con le modifiche apportate, con il conseguente assorbimento degli altri documenti in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) giudica il provvedimento in esame complessivamente inadeguato, in quanto suscettibile di determinare la sostanziale impossibilità di ingressi legali di lavoratori in Italia, nonché a causa della confusione normativa rispetto alle fattispecie eterogenee degli ingressi per motivi di lavoro e dei rifugiati. È inoltre motivo di particolare preoccupazione il conferimento di funzioni di accertamento e controllo a soggetti privati, tale da comportare un rischio di destrutturazione del sistema di vigilanza sul lavoro finora garantito da un soggetto pubblico quale l'Ispettorato nazionale del lavoro, caratterizzato da una funzione indispensabile per la garanzia del rispetto del diritto del lavoro, risultando fondamentale particolarmente nel caso dei lavoratori più deboli.

Nessun altro chiedendo la parola, intervenendo in replica, la relatrice MANCINI (*FdI*) ricapitola brevemente alcuni tratti essenziali dell'ordinamento in materia di consulenti del lavoro, specialmente riguardo la terzietà e l'aspetto deontologico, tali da permettere di ritenere infondate le preoccupazioni espresse. L'apporto di tali figure professionali risulta attualmente indispensabile ai fini dello svolgimento efficiente di funzioni di garanzia, a fronte della gravosa mole di lavoro che le istituzioni pubbliche sono chiamate a svolgere.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(344) ALFIERI e altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(538) BERRINO e LIRIS. – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, di identico contenuto, volti all'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 1982, fatto il 10 maggio 2021.

In riferimento all'Emendamento, per quanto di competenza, nota che l'articolo 1 integra la Convenzione con un capoverso, in base al quale i lavoratori subordinati o assimilati, residenti nel territorio di una delle parti, i quali esercitano, per conto esclusivo di un datore di lavoro con sede sociale o domicilio in uno dei Paesi contraenti, un'attività in telelavoro dal territorio dell'altro Paese contraente siano assoggettati alla legislazione dello Stato nel quale si trova la sede sociale o il domicilio del datore di lavoro, a condizione che l'attività lavorativa sia svolta nei locali del datore di lavoro per almeno un terzo dell'orario settimanale.

L'articolo 2 attribuisce alle autorità competenti la verifica del rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo precedente.

In base all'articolo 3, l'attuazione dell'Emendamento avverrà nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale applicabile, nonché, nel caso dell'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento, secondo quanto previsto dall'articolo 4, non possono comportare oneri aggiuntivi e saranno sostenute nei limiti delle disponibilità finanziarie dei contraenti.

Fatto presente che i disegni di legge in esame sono volti a portare a compimento il tentativo già compiuto dal Parlamento nella scorsa legislatura, riguardo a finalità del tutto condivisibili, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, giovedì 23 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 383**Art. 1.****1.100 (testo corretto)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli esercenti la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, hanno diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo *una tantum* quale giusto ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole:* «nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177» *con le seguenti:* «nella misura indicata nella tabella di indennizzo per il danno biologico in capitale, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45»;

b) *all'articolo 1, alla rubrica, dopo le parole:* «giusto ristoro» *inserire le seguenti:* «una tantum»;

c) *all'articolo 2, comma 1 sostituire le parole:* «, in sostituzione dell'indennizzo» *con le seguenti:* «, che non abbiano ricevuto indennizzi assicurativi,»;

d) *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:* «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro» *con le seguenti:* «coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro»;

e) *all'articolo 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi in cui i beneficiari di cui al comma 1 abbiano diritto alle speciali elargizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall'importo dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 è

detratta la somma corrispondente a quella spettante ai sensi del medesimo articolo 22-bis»;

f) *all'articolo 3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis Ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 2, l'ENPAM provvede al monitoraggio del predetto limite e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al comma 2, l'ENPAM provvede a bloccare i provvedimenti concessori»;

g) *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «che procede» inserire le seguenti: «sulla base, solo per le domande presentate ai sensi dell'articolo 1, dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS,»;*

h) *all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande, di verifica dei requisiti e di erogazione dei benefici di cui alla presente legge da parte dell'ENPAM».

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 22 marzo 2023

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto GIANNINI.

Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Licia RONZULLI (*FI-BP-PPE*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Lamberto GIANNINI, *Capo della Polizia e Direttore generale della Pubblica sicurezza*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Giannini, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

Plenaria
(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta inizia alle ore 15,55.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16.